

85° CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA – ANNO 2024

All'Esclusivista Regionale	
Io sottoscritta	
nata in	
residente in	
Via/Piazza_	
Codice fiscale	
Telefono Email	
chiedo di essere ammessa a partecipare alle Selezioni Regional	i dell' 85° CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA per la
REGIONE	
	ti i rapporti inerenti, sono disciplinati come dal Regolamen de e senza riserve. tutti i requisiti previsti all'ART. 8) del Regolamento stesso 96 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di rotezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamen modalità sia manuali che informatizzate, per tutte le finali ia ed allo stesso Concorso nel suo complesso; che il conferscale e la e-mail) è obbligatorio perché indispensabile ai finere comunicati alla Vostra concedente MIREN SRLUS per Concorso Nazionale Miss Italia; che – onde consentire la moggetto di ripresa e diffusione fotografica e/o televisiva e ti dovranno essere comunicati ai soggetti realizzatori di det ecnici; che i dati anagrafici e di contatto potranno inoltre conatori e Sponsor dell'85° Concorso Nazionale Miss Italia atte (email, sms/mms, WA, messaggistica in rete in genere) o è la Vostra impresa e responsabile del trattamento il lega ciale; che in ogni momento, a norma dei Decreti Legislati del trattamento. Patrocinatori e Sponsor del Concorso per i fini suddetti
ALLEGO copia fotostatica del mio documento di identità:	(Tipo ed estremi del documento)
☐ Copia fotostatica del documento di identità	· ·
☐ di mio padre ☐ di mia madre ☐ del mio tutore	(Tipo ed estremi del documento)
Sig./Sig.ra Copia autentica del provvedimento giudiziale di nomina del mio i	
⊔ Copia autentica del provvedimento giudiziale di nomina del mio i Luogo e data	

REGOLAMENTO GENERALE DEL CONCORSO

ESTRATTO AD USO DELLE SELEZIONI REGIONALI

ART. 1) BANDO DI CONCORSO

L'85^a edizione del Concorso Nazionale Miss Italia è bandita, per l'anno 2024, dalla Miren S.R.L.U.S. (di seguito detta semplicemente Miren) su concessione della Miss Italia S.R.L..

ART. 2) LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL CONCORSO

La partecipazione al Concorso è libera, senz'altra condizione che il possesso dei requisiti richiesti e l'accettazione del presente Regolamento.

Il Concorso è assolutamente gratuito, e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dalla partecipante tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie.

In nessuna fase del Concorso è richiesto alla partecipante di adottare a proprie spese acconciature o trucchi particolari rispetto a quelli da essa comunemente adottati.

In nessuna fase del Concorso è richiesto alla partecipante di provvedersi a proprie spese di dotazioni di vestiario particolari rispetto a quelle comunemente possedute dalla generalità delle sue coetanee, o comunque di particolari dotazioni di qualsivoglia altro genere.

In fase di Selezioni Nazionali del Concorso, e in ogni altra manifestazione in cui risultino previsti per la partecipante un particolare abbigliamento, o una particolare dotazione di beni, o un'acconciatura o un trucco particolare, tutti gli oneri relativi sono a carico dell'organizzazione, senza che la partecipante sia in alcun caso tenuta al benché minimo contributo.

Inoltre, in fase di Selezioni Nazionali è assicurato alla partecipante trattamento di ospitalità completa nella località sede delle operazioni concorsuali, restando a carico della stessa unicamente le spese del viaggio di andata e di ritorno per e dalla sede delle Selezioni medesime.

Il Concorso ha carattere squisitamente dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per la partecipante compensi comunque titolati, oppure premi in denaro o altre utilità.

ART. 3) TITOLI IN PALIO

Il Concorso pone in palio il titolo onorifico di bellezza muliebre "Miss Italia 2024", ed altri analoghi sottordinati titoli vari e diversi, tutti sempre a valere per l'anno 2024.

I titoli posti in palio si distinguono in Titoli Nazionali, Titoli Regionali, Titoli Provinciali, Titoli Locali e Titoli Speciali.

I Titoli Nazionali sono assegnati con riferimento all'intero territorio della Repubblica Italiana, e sono:

A.1) il Titolo di MISS ITALIA 2024

A.2) i seguenti classificati come Titoli Nazionali Abbinati:

MISS MILUNA 2024

MISS FRAMESI 2024

MISS SPORT GIVOVA 2024

MISS CINEMA DR. KLEEIN 2024

MISS SORRISO 2024

MISS ELEGANZA 2024

MISSITALIA SOCIAL 2024

I Titoli Regionali sono assegnati con riferimento circoscritto alla singola Regione della Repubblica Italiana indicata nella loro denominazione, salvo che nel caso delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, dove i Titoli Regionali Abbinati sono assegnati con riferimento esteso ad ambedue le Regioni insieme, convenzionalmente riunite in un'unica regione "Piemonte Valle d'Aosta".

I Titoli Regionali sono:

B.1) i Titoli Regionali Assoluti di MISS VALLE D'AOSTA 2024, MISS PIEMONTE 2024, MISS LOMBARDIA 2024, MISS TRENTINO ALTO ADIGE 2024, MISS FRIULI VENEZIA GIULIA 2024, MISS VENETO 2024, MISS LIGURIA 2024, MISS EMILIA ROMAGNA 2024, MISS TOSCANA 2024, MISS UMBRIA 2024, MISS MARCHE 2024, MISS LAZIO 2024, MISS ABRUZZO 2024, MISS CAMPANIA 2024, MISS MOLISE 2024, MISS PUGLIA 2024, MISS BASILICATA 2024, MISS CALABRIA 2024, MISS SICILIA 2024, MISS SARDEGNA 2024;

B.2) i seguenti classificati come Titoli Regionali Abbinati:

MISS MILUNA — Regione 2024
MISS FRAMESI — Regione 2024
MISS SPORT GIVOVA — Regione 2024
MISS CINEMA DR. KLEEIN — Regione 2024
MISS SORRISO — Regione 2024
MISS ELEGANZA — Regione 2024
MISS SOCIAL — Regione 2024
MISS — Regione 2024

I Titoli Provinciali sono assegnati con riferimento circoscritto alla singola Provincia o Città metropolitana della Repubblica Italiana indicata nella rispettiva denominazione, e sono i Titoli omonimi delle città capoluogo di provincia o metropolitane, ovvero, nel caso della Regione Trentino Alto Adige, capoluogo di Provincia Autonoma (ad esempio: Miss Cuneo 2024, Miss Messina 2024, Miss Bolzano 2024, etc.).

Non rientrano nel novero dei Titoli Provinciali, ma in quello dei Titoli Speciali i Titoli di *MISS ROMA, MISS MILANO, MISS TORINO, MISS BERGAMO BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA, MISS NAPOLI, MISS PERUGIA, MISS MATERA CITTÀ DEI SASSI – CAPITALE DELLA CULTURA 2019, MISS PALERMO, MISS CAGLIARI.*

Nella regione convenzionale "Piemonte Valle d'Aosta" non si dà assegnazione del Titolo di Miss Aosta.

Nella Regione Sardegna, la Città metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna sono convenzionalmente riunite in un'unica "Provincia di Cagliari".

I Titoli Locali sono assegnati con riferimento circoscritto al comune, località, sito o zona territoriale della Repubblica Italiana indicati nella loro denominazione, e sono quelli, di tradizionale assegnazione nelle selezioni locali che costituiscono la fase di ingresso del Concorso:

- omonimi di comuni non capoluogo (ad esempio: Miss Grado 2024, Miss Giulianova 2024, Miss Amalfi 2024, etc.);
- omonimi del sito o località subcomunale, o della zona territoriale, o dell'insegna del locale di spettacolo o di ritrovo, nei quali o presso i quali la selezione locale si celebra, oppure di testate giornalistiche locali (ad esempio: Miss Mondello 2024, Miss Laguna di Venezia 2024, Miss La Bussola 2024, Miss Gazzetta di Spoleto 2024, etc.);

- denominati con abbinamenti tra il poleonimo del comune (capoluogo o meno) o il coronimo, talassonimo, oronimo o toponimo in genere della località subcomunale, sito o zona territoriale, dove o presso cui la selezione locale si celebra, e la denominazione di uno dei Titoli alla lettera **B.2**) o comunque marchi di *sponsor* del Concorso, o/e sigle o denominazioni di enti o aziende pubblici locali di promozione turistica o di servizi, o/e l'insegna del locale di spettacolo o ritrovo sede della selezione, o/e testate giornalistiche locali (ad esempio: Miss Cinema Dr. Kleein Cosenza 2024, Miss Eleganza Conero 2024, Miss Miluna Alcamo 2024, etc.).

Tra tutti i Titoli Locali come sopra possibili, sono posti in palio soltanto quelli prescelti a discrezione degli Esclusivisti Regionali di cui all'ART. 7), senza che possa valere a regola quanto praticato in precorse edizioni del Concorso, per cui possono non aversi Titoli consuetamente posti in palio in passato, e aversi invece Titoli mai posti in palio in passato.

I Titoli Speciali sono:

- C.1) i Titoli di MISS ROMA 2024, MISS MILANO 2024, MISS CINEMA DR. KLEEIN ROMA 2024, MISS TORINO 2024, MISS PERUGIA 2024, MISS NAPOLI 2024, MISS PALERMO 2024, MISS CAGLIARI 2024, MISS BERGAMO BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA 2024, riservati alle concorrenti nate o residenti nelle omonime città o nelle rispettive provincie;
- **C.2)** il Titolo di *MISS ALTO ADIGE-SÜDTIROL 2024*, riservato alle concorrenti nate o residenti in territorio della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige;
- **C.3)** il Titolo di *MISS BELLA DEI LAGHI 2024*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Lombardia;
- **C.4)** i Titoli di *MISS RIVIERA DELLE PALME 2024* e *MISS LIDO DI GENOVA 2024*, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Liguria;
- C.5) i Titoli di MISS RIVIERA ROMAGNOLA 2024, MISS COLLI EMILIANO ROMAGNOLI 2024, MISS CORNO ALLE SCALE 2024, MISS BALSAMICO 2024, MISS SAN MARINO 2024 e MISS PARMI-GIANO REGGIANO 2024, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Emilia-Romagna;
- **C.6)** il Titolo di *MISS ISOLA D'ELBA 2024*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Toscana;
- C.7) i Titoli di *MISS PERUGIA 2024 e MISS CITTÀ DI CASTELLO 2024*, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Umbria:
- **C.8)** il Titolo di *MISS RIVIERA MARCHE 2024*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Marche;
- **C.9)** i Titoli di *MISS RIVIERA TIRRENICA 2024* e *MISS ETRU-RIA 2024*, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Lazio;
- **C.10)** i Titoli di *MISS COSTIERA AMALFITANA 2024* e *MISS SAN VALENTINO TORIO 2024*, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Campania;
- **C.11)** il Titolo di *MISS MATERA CITTÀ DEI SASSI CAPITALE DELLA CULTURA 2019 2024*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Basilicata;
- C.12) i Titoli di *MISS CASTEL DEL MONTE ANDRIA 2024* e *MISS FARAGLIONI DI PUNTA MATTINATA 2024*, riservati alle

concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Puglia;

- **C.13)** i Titoli di *MISS MAGNA GRAECIA 2024, MISS BRUTIA 2024*, e *MISS VALLE DELL'ESARO 2024*, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Calabria;
- **C.14)** i Titoli di *MISS BAROCCO SICILIANO 2024, MISS ISOLA DEL SOLE 2024 e MISS ISOLE EOLIE 2024,* riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Sicilia:
- **C.15**) il Titolo di *MISS TELESARDEGNA 2024*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Sardegna.

Non si danno gerarchie tra i Titoli Nazionali Abbinati, né tra i Titoli Regionali Abbinati, salvo a riconoscersi un primato d'onore ai Titoli di *MISS CINEMA* e *MISS ELEGANZA* in ragione della loro risalenza storica.

Non si danno gerarchie tra Titoli Provinciali né tra Titoli Locali.

Non si danno gerarchie tra i Titoli Speciali, salvo a riconoscersi un primato d'onore ai Titoli di *MISS ROMA* e *MISS MILANO* in ragione della loro risalenza storica.

Tutti i Titoli, salvo espressa diversa previsione del presente Regolamento, attribuiscono alla vincitrice unicamente il diritto di ritenerli e di fregiarsene alle condizioni e nei limiti stabiliti all'ART. 34), con esclusione di qualsiasi diritto ulteriore.

ART. 4) RISERVE DELLA MIREN IN MATERIA DI TITOLI

È facoltà incondizionata della MIREN, esercitabile a libera ed insindacabile discrezione in ogni fase e momento del Concorso:

- a) mutare denominazioni di Titoli Nazionali Abbinati, o far mutare dagli Esclusivisti Regionali di cui all'ART. 7), denominazioni di Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali;
- b) sopprimere Titoli Nazionali Abbinati già posti in palio, o far sopprimere dagli stessi Esclusivisti Regionali Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali già posti in palio;
- c) porre in palio nuovi e ulteriori Titoli Nazionali Abbinati, o porre o far porre in palio dagli stessi Esclusivisti nuovi ed ulteriori Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali.

Qualora la denominazione di un Titolo venga mutata dopo che esso sia stato già assegnato, la vincitrice deve ritenere il Titolo, e se ne può fregiare, solo nella nuova denominazione.

Qualora un Titolo venga soppresso dopo essere stato già assegnato, la vincitrice conserva il diritto di ritenerlo e fregiar-sene a meno le sia assegnato, in sostituzione, un nuovo titolo di pari rango (ossia di rango nazionale se il titolo soppresso fosse nazionale, di rango regionale se il titolo soppresso fosse regionale, e via a seguire), nel qual caso deve ritenere quest'ultimo e può fregiarsi soltanto di esso.

In tutti i casi di mutamento di denominazione o di soppressione di un Titolo già assegnato, restano salvi ed impregiudicati, in capo alla vincitrice, i diritti concorsuali eventualmente connessi al Titolo stesso o comunque quesiti.

I diritti connessi ad eventuali nuovi titoli posti in palio, salvo sia diversamente disposto, restano regolati come al successivo ART. 34), e qualsiasi nuovo titolo è comunque sempre assegnato con riferimento esclusivo all'anno 2024.

ART. 5) CUMULO DI TITOLI, POSSIBILITÀ E DIVIETI

È ammesso il cumulo di Titoli Locali.

È ammesso il cumulo di un Titolo Provinciale con uno o più Titoli Locali, non è ammesso il cumulo di Titoli Provinciali.

È ammesso il cumulo di un Titolo Regionale con l'eventuale Titolo Provinciale e il Titolo o i Titoli Locali già detenuti dalla vincitrice, ma non il cumulo di un Titolo Regionale Assoluto con un Titolo Provinciale di città capoluogo di Regione o Provincia Autonoma, o di un Titolo Regionale con un Titolo Speciale.

Non è ammesso il cumulo di Titoli Regionali.

I Titoli Speciali sono cumulabili con il Titolo o i Titoli Locali eventualmente già detenuti dalla vincitrice, ma non con l'eventuale Titolo Regionale Abbinato o Provinciale già detenuto.

È ammesso il cumulo di un Titolo Nazionale con il Titolo Regionale, l'eventuale Titolo Provinciale cumulabile ed il Titolo o i Titoli Locali, oppure con il Titolo Speciale e quelli ad esso cumulabili, già detenuti dalla vincitrice.

Non è ammesso il cumulo di Titoli Nazionali, con unica eccezione della cumulabilità con un diverso Titolo Nazionale del Titolo di *MISSITALIA SOCIAL* e di eventuali Titoli omonimi di testate di stampa periodica.

Non può partecipare alla gara per un Titolo Regionale, Provinciale, Locale o Speciale, pena la nullità insanabile di ogni Titolo e diritto concorsuale che fosse in tale gara a conseguire, colei che abbia vinto identico Titolo in una delle due precedenti edizioni del Concorso, intendendosi identici due Titoli aventi denominazione uguale in tutte le componenti (compreso il nome della Regione, Provincia, Comune o luogo in genere), tranne l'anno.

Salvo diversa specifica previsione, ogni Titolo non cumulabile con altro Titolo successivamente conseguito, oppure nullo a mente del comma che precede, è assegnato *ipso jure* alla prima piazzata a seguire la portatrice oppure la partecipante abusiva alla gara, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo cui esso non possa cumularsi, e qualora in tale piazzamento si registrino parità, si procede come al punto *7.r.*) del successivo ART. 13).

ART. 6) ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO

Il Concorso si articola, progressivamente, in:

- A) Selezioni Regionali;
- **B)** Selezioni Nazionali, a loro volta progressivamente articolate in Prefinali Nazionali, Selezioni Finali e FINALE.

Le Selezioni Regionali sono tenute in ciascuna Regione della Repubblica Italiana, salvo l'accorpamento convenzionale delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, e si sviluppano in due fasi successive, più una terza eventuale:

- **a)** selezioni locali, in numero variabile dall'una all'altra Regione o Area, e distribuite sui relativi territori a discrezione degli Esclusivisti Regionali di cui all'articolo seguente;
- b) finali regionali, in numero pari a quello dei Titoli Regionali Abbinati indicati alla lettera B.2) dell'ART. 3), o quale risultante da eventuali soppressioni di Titoli o messe in palio di nuovi Titoli ai sensi dell'ART. 4), più il Titolo Assoluto di MISS Regione ovvero, nel caso della Regione convenzionale "Piemonte Valle d'Aosta", i due Titoli Assoluti di MISS VALLE D'AOSTA e MISS PIEMONTE.

c) apposite manifestazioni per l'assegnazione dei Titoli Speciali, nelle Regioni in cui simili Titoli siano posti in palio.

Le selezioni locali costituiscono la fase d'ingresso alla gara concorsuale, qualificano le ammesse a partecipare alle finali regionali ed assegnano i Titoli Locali e Provinciali.

Le finali regionali assegnano i Titoli Assoluti di *MISS – Regione*, con tale assegnazione qualificando le prime 20 (venti) ammesse alle Selezioni Finali e alla Finale, ed i Titoli Regionali Abbinati, con tale assegnazione qualificando le ammesse a partecipare alle Prefinali Nazionali, cui si aggiungono le vincitrici dei Titoli Speciali nelle Regioni in cui simili Titoli siano posti in palio.

A discrezione dell'Esclusivista competente possono essere previste prefinali intermedie tra le selezioni locali e le finali regionali come al punto **2.d**) dell'**ART. 13**).

Le Prefinali Nazionali designano le 20 (venti) ulteriori ammesse alle Selezioni Finali e alla FINALE unitamente allle 20 (venti) vincitrici dei Titoli assoluti di *MISS – Regione*,

Le Selezioni Finali assegnano i Titoli Nazionali Abbinati.

La FINALE assegna il Titolo di MISS ITALIA 2024.

Il calendario delle Selezioni Nazionali e il termine ultimo per il compimento delle Selezioni Regionali sono stabiliti dalla MIREN e pubblicati sul sito **www.missitalia.it**.

ART. 7) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SINGOLE FASI DEL CONCORSO, RIPARTIZIONE DELLE RESPONSA-BILITÀ RELATIVE

Le Selezioni Regionali sono organizzate e gestite, per ciascuna Regione, dagli Esclusivisti Regionali indicati nel sito www.missitalia it

Gli Esclusivisti operano quali sub-concessionari della MIREN, e pertanto in regime di autonomia e di alienità da qualsiasi rapporto di mandato, agenzia o rappresentanza con la MIREN.

Le Selezioni Nazionali sono organizzate e gestite dalla MIREN.

La responsabilità verso le concorrenti e verso terzi in genere delle operazioni concorsuali e di ogni e qualsiasi atto, contrat-to o rapporto ad esse inerenti, ad esse finalizzato o con esse comunque connesso, grava pertanto:

- I) sui singoli Esclusivisti Regionali per tutto quanto attinente alle Selezioni Regionali della Regione di rispettiva competenza, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della MIREN;
- II) sulla MIREN per tutto quanto attinente alle Selezioni Nazionali, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità degli Esclusivisti Regionali.

La responsabilità della MIREN verso le partecipanti alle Selezioni Nazionali si intende per ogni effetto corrente dal momento della loro presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali e cessante con la proclamazione della MISS ITALIA 2024 ovvero in quell'anteriore momento in cui esse fossero a risultare eliminate o escluse dal Concorso, oppure fossero a ritirarsene.

ART. 8) REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per essere ammesse al Concorso le aspiranti devono necessariamente possedere tutti i requisiti qui a seguire enumerati, nessuno escluso:

- a) essere di nazionalità o cittadinanza italiana oppure essere nate in Italia anche se da genitori stranieri e risiedere in Italia da almeno 18 (diciotto) anni consecutivi alla data di iscrizione;
- b) essere nata o residente nella Regione di partecipazione;
- c) essere di sesso femminile sin dalla nascita;
- d) aver compiuto o dover compiere almeno 18 (diciotto) anni entro la data del 31 agosto 2024 e non più di 30 (trenta) anni entro la data del 31 dicembre 2024;
- e) essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica rilevanza offensivi della morale comune;
- f) non aver mai partecipato, neppure come figurante o comparsa, a *film*, spettacoli o rappresentazioni in genere di carattere pornografico o scabroso;
- g) non essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti;
- h) non aver mai rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente, o comunque non in linea con lo spirito di moralità proprio del Concorso;
- i) non aver mai vinto il Titolo di *Miss Italia* o vinto un Titolo Nazionale Abbinato in una delle ultime cinque edizioni del Concorso:
- j) non aver vinto altri concorsi di bellezza nazionale od internazionali, anche di semplice rilevanza locale, nel corso dell'anno 2024, e non aver intrattenuto o intrattenere, nel corso dello stesso anno 2024, rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo o con qualsiasi ruolo, con altri concorsi di bellezza e le relative organizzazioni;
- **k)** non aver partecipato, dal momento della prima partecipazione a una selezione del Concorso, a selezioni di qualsiasi altro concorso di bellezza;
- l) non essere vincolate a contratti di alcun genere, sia in corso sia in predicato di esecuzione, nel settore dei concorsi di bellezza, concorsi o *casting* per modelle, o similari;
- m) non aver intrattenuto, nel corso dell'anno 2024 o dell'anno 2023, rapporti di lavoro dipendente, o comunque di collaborazione lavorativa, vuoi pure a titolo occasionale, per attività relative al Concorso comportanti contatti col pubblico, né con la MIREN, né con l'Esclusivista competente per la Regione per la quale abbia presentato domanda di iscrizione all'85° Concorso Nazionale Miss Italia:
- n) non aver prestato opera artistica di protagonista o conduttore principale in produzioni cinematografiche, televisive o teatrali realizzate, diffuse o da diffondersi nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, salvo si tratti di produzioni a diffusione non nazionale, o produzioni cinematografiche a distribuzione limitata, o produzioni televisive non seriali di fascia oraria secondaria;
- o) avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, contratti pubblicitari, o di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulla propria immagine o sulla propria voce.
- p) avere i profili social pubblici (non privati);
- È facoltà insindacabile della MIREN di dispensare dal possesso del requisito alla lettera j) le vincitrici di concorsi esteri.

ART. 9) PERMANENZA DEI REQUISITI

Il possesso di tutti i requisiti di ammissione deve necessariamente permanere per tutta la durata del Concorso, e il venir meno durante il Concorso di anche uno soltanto di essi comporta per la concorrente l'esclusione di cui al successivo ART. 35), quale che sia la fase frattanto raggiunta dal Concorso.

Il difetto originario o sopravvenuto di uno o più requisiti che, per qualsiasi causa, risulti accertato solo dopo la conclusione del Concorso, comporta la decadenza di cui allo stesso ART. 35).

ART. 10) ISCRIZIONE AL CONCORSO, MODALITÀ, CONDIZIONI E LIMITI DI EFFICACIA, TERMINE UTILE

Si accede al Concorso mediante domanda di iscrizione alle Selezioni Regionali della Regione, tra quelle precisate nel sito www.missitalia.it, nel cui territorio l'aspirante sia nata o abbia la propria residenza anagrafica.

La domanda di iscrizione deve essere redatta su modello conforme a quello antesteso al presente Estratto del Regolamento del Concorso, e proposta nelle mani dell'Esclusivista Regionale competente per la Regione prescelta.

La domanda deve recare la sottoscrizione autografa dell'aspirante nonché, ove ella sia minore di età, la sottoscrizione autografa dell'esercente la patria potestà (vale a dire o di uno dei genitori, o del tutore nominato dal Tribunale), e deve essere necessariamente corredata:

- a) se l'aspirante sia maggiore di età, di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;
- b) se l'aspirante sia minore di età:
 - **b1)** di copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento valido;
 - **b2)** di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido dell'esercente la patria potestà;
 - **b3)** di certificato di stato di famiglia in carta libera oppure, ove l'aspirante abbia un tutore, di copia autentica del provvedimento giudiziale di nomina di quest'ultimo.

La domanda di iscrizione può anche essere inoltrata via *Internet*, al sito *www.missitalia.it*, utilizzando l'apposita maschera quivi predisposta, oppure a mezzo posta utilizzando uno degli appositi tagliandi o *coupon* che, secondo consuetudine, possono essere diffusi da *sponsor* del Concorso o inseriti in riviste di costume, di attualità, o di moda e tendenze giovanili.

La domanda di iscrizione alle Selezioni Regionali regolarmente proposta determina, salvo risulti inammissibile a norma dell'articolo seguente e purché l'aspirante sia in possesso di tutti i requisiti previsti all'ART. 8), l'iscrizione dell'aspirante alle Selezioni Regionali della Regione nella domanda indicata, con pieno diritto di parteciparvi.

In nessun caso sono consentiti, all'iscritta alle Selezioni Regionali di una Regione, successivi passaggi a Regione diversa.

Tuttavia, se la Regione di nascita e quella di residenza dell'aspirante siano diverse, è consentito alla già iscritta alle Selezioni Regionali di una di esse di rinunciare a tale iscrizione e proporre una nuova domanda per l'altra, ma tale facoltà può essere esercitata una sola volta ed a stretta condizione che l'iscritta non abbia partecipato anche ad una gara soltanto delle Selezioni Regionali alla cui iscrizione intende rinunciare.

Il termine utile per proporre la domanda di iscrizione scade nel momento antecedente l'inizio dell'ultima selezione locale tenuta nella Regione di pertinenza dell'aspirante ovvero, qualora sia quivi prevista una prefinale di recupero come al punto 2.d.2) dell'ART. 13), nel momento antecedente l'inizio di tale prefinale, intendendosi per inizio della selezione o della prefinale l'istante di avvio, da parte del presentatore, della prima presentazione delle concorrenti alla Giuria ed al pubblico.

ART. 11) INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA – CASISTICA ED EFFETTI

È inammissibile qualsiasi domanda proposta verbalmente, oppure non contenente tutte le indicazioni nel modello richieste, oppure priva delle sottoscrizioni prescritte, oppure non corredata dalla documentazione prescritta, oppure proposta oltre il termine utile stabilito all'ultimo comma dell'articolo precedente.

È inammissibile ogni nuova domanda di iscrizione proposta ai sensi del settimo comma dell'articolo precedente che non sia preceduta dalla rinuncia *ibidem* prevista.

È inammissibile ogni nuova domanda di iscrizione proposta dalla concorrente che già una volta abbia usufruito della facoltà prevista al settimo comma dell'articolo precedente.

L'inammissibilità della domanda preclude l'ammissione al Concorso ovvero, nelle ipotesi ai commi secondo e terzo, alle Selezioni Regionali della Regione per cui è richiesta la nuova iscrizione, e qualora per errore, o qualsiasi altra causa, l'inammissibilità risulti accertata non immediatamente, ma solo in prosieguo o dopo la conclusione del Concorso, comporta per la concorrente:

- a) nel primo caso, l'immediata esclusione dal Concorso, quale che sia la fase da esso frattanto raggiunta, con decadenza da ogni Titolo e diritto eventualmente già acquisito e con ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35);
- b) nel secondo caso, la decadenza da ogni Titolo eventualmente conseguito, con ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35).

Tuttavia, nelle ipotesi ai commi secondo e terzo, l'esclusione ovvero la decadenza è irrogata solo se la concorrente abbia effettivamente partecipato ad una gara delle Selezioni Regionali della Regione indicata nella domanda inammissibile.

In nessun caso può valere a sanatoria dell'inammissibilità di una domanda il fatto che, per errore o qualsiasi altra ragione, essa sia stata accettata dall'Esclusivista Regionale competente.

ART. 12) VINCOLI TERRITORIALI

È categoricamente vietata la partecipazione di una concorrente alle Selezioni Regionali di una Regione diversa da quella di iscrizione, restando ammesso soltanto che essa possa intervenirvi in mera veste di ospite fuori concorso.

La contravvenzione a tale divieto comporta:

- a) ove risulti accertata in pendenza di Concorso, l'immediata esclusione dal Concorso, con decadenza da ogni Titolo e diritto eventualmente già acquisito ed ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35), quale che sia la fase raggiunta dal Concorso al momento dell'accertamento;
- b) ove risulti accertata dopo la conclusione del Concorso, la decadenza da ogni Titolo eventualmente conseguito, con ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35).

In nessun caso può costituire giustificazione il fatto che la contravvenzione sia stata consentita o tollerata dall'Esclusivista o dagli Esclusivisti competenti.

ART. 13) SELEZIONI REGIONALI ED ASSEGNAZIONE DEI TI-TOLI REGIONALI, PROVINCIALI, LOCALI E SPE-CIALI

Salva quanto al resto l'autonomia organizzativa e gestionale degli Esclusivisti Regionali, per lo svolgimento delle Selezioni Regionali, e per l'assegnazione dei Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, si applicano inderogabilmente le disposizioni a seguire, ferma la prioritaria osservanza delle normative igienico-sanitarie e delle cautele da esse imposte.

1) Norme generali sui Titoli

1.a) I Titoli Assoluti di MISS delle varie Regioni (ad esempio: MISS VALLE D'AOSTA, MISS SARDEGNA, MISS PIEMONTE, etc.) comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle Selezioni Finali e alla FINALE.

1.b) I Titoli Regionali Abbinati (ad esempio: MISS CINEMA DR. KLEEIN LOMBARDIA, MISS MILUNA SICILIA, etc.) comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali.

1.e) I Titoli Provinciali comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle finali regionali della Regione cui la Provincia o Città metropolitana omonima pertiene.

1.d) I Titoli Locali comportano per le vincitrici l'ammissione alle finali della Regione, nel cui ambito sono assegnati, nei soli casi detti al successivo punto 7.e) e salvo non sia prevista una prefinale di passaggio come al punto 2.d.1) in avanti.

1.e) I Titoli Speciali comportano per le vincitrici l'ammissio-ne di diritto alle Prefinali Nazionali.

2) Articolazione delle Selezioni Regionali

2.a) Le Selezioni Regionali si articolano in selezioni locali e finali regionali, nonché, nelle Regioni in cui siano posti in palio Titoli Speciali, in apposite manifestazioni per l'assegnazione di questi ultimi.

2.b) Le selezioni locali qualificano le ammesse alle finali regionali ed assegnano i Titoli Locali e Provinciali.

2.c) Le finali regionali assegnano il Titolo Assoluto di *MISS – Regione* ed i Titoli Regionali Abbinati.

2.d) A discrezione dell'Esclusivista competente per la Regione, in deroga alla regola generale di cui al punto **2.b)** possono essere previste, per l'ammissione alle finali regionali:

2.d.1) una prefinale di passaggio tra le selezioni locali e le finali, da disputarsi tra tutte le qualificate dalle selezioni locali tranne le vincitrici di un Titolo Provinciale, che accedono alle finali direttamente;

2.d.2) una prefinale di recupero, da disputarsi tra le concorrenti che nelle selezioni locali non abbiano conseguito l'ammissione alle finali, per l'elezione di un numero di esse, determinato a discrezione dell'Esclusivista tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci, da ulteriormente ammettersi alle finali unitamente alle concorrenti già ammesse;

2.d.3) sia una prefinale di passaggio del primo tipo che una prefinale di recupero del secondo tipo.

2.e) Là dove siano previste sia una prefinale di passaggio che

una prefinale di recupero, quella di recupero deve essere sempre celebrata per ultima, e a discrezione dell'Esclusivista può essere o riservata alle concorrenti risultate eliminate nella prefinale di passaggio, oppure aperta anche alle concorrenti ad essa non ammesse.

- **2.f)** Qualsiasi prefinale può comunque essere celebrata soltanto dopo la definitiva conclusione delle selezioni locali, ed almeno due giorni prima della prima finale regionale.
- 2.g) Sempre a discrezione dell'Esclusivista competente per la Regione, a condizione che non siano già previste prefinali di passaggio o di recupero può essere prevista una preselezione per l'ammissione alla finale per l'assegnazione del Titolo Assoluto. Tale preselezione può essere celebrata solo dopo esaurite tutte le finali per l'assegnazione del Titoli Regionali Abbinati, e devono essere chiamate a parteciparvi tutte le ammesse alle finali regionali, senza possibilità di esclusione di alcuna di esse.
- 2.h) Il numero e la distribuzione sul territorio delle selezioni locali sono determinati, per ciascuna Regione, a discrezione dell'Esclusivista competente, in base alle proprie potenzialità organizzative e alle possibilità operative consentite dalle realtà locali, per cui il numero delle selezioni può variare anche notevolmente da Regione a Regione nonché da provincia a provincia di una stessa Regione, e nell'ambito di ogni provincia si hanno di norma selezioni in alcuni comuni soltanto, senza che l'importanza di un comune, o il suo stesso rango di capoluogo, possano valere a costituire precedenze o riserve.
- **2.i)** A discrezione dell'Esclusivista competente è determinato anche il luogo di celebrazione delle selezioni locali per l'assegnazione di un Titolo Provinciale, che può pertanto non coincidere con la città capoluogo di provincia.
- 2.1) Sempre a discrezione dell'Esclusivista competente è scelta la località di celebrazione di ciascuna finale regionale, e così pure quella di celebrazione della prefinale o delle prefinali eventualmente previste, per cui tale località può volta a volta variare o non variare, e può anche non coincidere mai con la città capoluogo della Regione.

3) Giurie

- 3.a) Le classifiche di ogni selezione locale, di ogni finale regionale, e di ogni prefinale eventualmente prevista, sono formate mediante valutazione e votazione delle concorrenti ad opera di una Giuria, pena in difetto la nullità assoluta e insanabile della classifica, della selezione o manifestazione, o della finale, o della prefinale cui essa attiene, e di ogni e qualsiasi Titolo o diritto in queste ultime assegnato o attribuito.
- 3.b) Ogni Giuria è composta da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a venti, oltre un Presidente, tutti designati dall'Esclusivista Regionale competente o da un suo rappresentante all'uopo delegato, che designano anche il Segretario della Giuria, il quale può essere prescelto sia tra i giurati, sia al di fuori del loro novero, restando ovviamente, in quest'ultimo caso, privo di diritto di voto.
- **3.c)** In nessun caso possono far parte di una Giuria l'Esclusivista Regionale o il suo rappresentante delegato a presenziare alla manifestazione interessata, loro familiari, loro dipendenti o comunque persone legate loro da rapporti di collaborazione lavorativa, anche di tipo occasionale, ed il parrucchiere che abbia eseguito le acconciature delle concorrenti.

- 3.d) In nessun caso possono far parte di una Giuria:
- **3.d.1)** parenti o affini fino al quarto grado, dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale, delle concorrenti alla gara della quale la Giuria è costituita giudice;
- **3.d.2)** dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale, di parenti o affini fino al quarto grado delle concorrenti stesse;
- **3.d.3**) persone che abbiano riportato condanne penali anche non definitive, che siano sottoposte a procedimenti penali o misure di prevenzione, che siano note come indagate per appartenenza o concorso esterno ad associazioni od organizzazioni malavitose, o siano generalmente note nell'ambiente locale come appartenenti o concorrenti esterni di associazioni od organizzazioni similari.
- **3.e)** L'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto **3.b)**, o del divieto di cui al punto **3.c)**, comporta vizio di costituzione della Giuria e nullità di tutti gli atti da essa compiuti.
- **3.1)** Le violazioni dei divieti di cui al punto **3.4)** comportano vizio di costituzione della Giuria, e nullità dei suoi atti, solo ove si configurino dolose o gravemente colpose, e non riconducibili ad ignoranza o errore scusabili dell'Esclusivista.
- **3.g)** La composizione della Giuria deve rimanere invariata dall'inizio al termine della selezione locale, della finale o della prefinale per la quale è stata costituita giudice.
- **3.h)** Se per sopravvenuto impedimento, rinuncia, o altra ragione qualsiasi, venga meno alcuno dei giurati, la Giuria resta validamente costituita nelle persone dei giurati rimasti, senza che il giurato o i giurati venuti meno possano venire sostituiti.
- 3.i) Qualora però il numero dei giurati rimasti venga a risultare inferiore al minimo prescritto di quattro più il Presidente, la Giuria è integrata con nuovi membri di cui il primo designato dai giurati rimasti, il secondo dall'Esclusivista, e così a seguire in alternanza fino al raggiungimento di detto minimo maggiorato di due unità, vale a dire sei giurati più il Presidente. I giurati rimasti deliberano a maggioranza dei voti espressi (escludendosi quindi dal computo le astensioni), e in caso di parità di voti si ha per designata la persona votata dal Presidente oppure, se questi si sia astenuto o abbia votato persona diversa da quelle a pari voti, l'anziana tra queste ultime. Tutti i nuovi membri devono comunque essere sempre prescelti nel rispetto dei divieti ai punti 3.c) e 3.d), e qualora un nuovo membro designato dai giurati rimasti versi in situazione di incompatibilità, è obbligo dell'Esclusivista non ammetterlo in Giuria ed imporre ai giurati rimasti una nuova votazione.
- 3.1) Qualora per sopravvenuto impedimento, rinuncia, o altra ragione qualsiasi venga meno il Presidente, è costituito di diritto a nuovo Presidente l'anziano dei giurati rimasti, e qualora venga meno il Segretario è costituito di diritto a nuovo Segretario il più giovane dei giurati presenti.
- 3.m) Qualsiasi violazione delle prescrizioni e divieti di cui ai punti 3.g), 3.h), 3.i), e 3.l) prima parte, comporta vizio sopravvenuto di costituzione della Giuria e nullità di tutti gli atti dalla Giuria compiuti successivamente alla modifica della sua composizione nel caso al punto 3.g), successivamente alla sua abusiva integrazione nel caso al punto 3.h), o successivamente al venir meno del numero minimo di componenti, ovvero del Presidente, nei casi ai punti 3.i) e, rispettivamente, 3.l).

4) Votazioni delle Giurie

- **4.a)** Ogni votazione della Giuria, in sede sia di selezioni locali, sia di finali regionali, sia di eventuali prefinali, sia di manifestazioni per l'assegnazione di Titoli Speciali, deve essere preceduta dalla presentazione alla Giuria ed al pubblico di tutte le concorrenti alla gara e dalla chiamata di ciascuna di esse, una dopo l'altra, ad una breve esibizione individuale volta a mostrare le proprie attitudini e i propri talenti, sempre al cospetto della Giuria e del pubblico.
- 4.b) Le esibizioni individuali dette al punto precedente sono effettuate in un momento prescelto a discrezione dell'Esclusivista, ma comunque tassativamente anteriore all'inizio della votazione. La natura, le caratteristiche e le modalità di ogni esibizione sono determinate a piacere della singola concorrente, fermo tuttavia il suo obbligo di assicurare, pena in difetto l'esclusione dal Concorso a mente dell'Art. 35), che esse risultino rispettose della comune morale e dei buoni costumi, scevre di messaggi pubblicitari di qualsivoglia specie e non lesive dell'immagine e del buon nome del Concorso, della MIREN, della MISS ITALIA SRL, delle Aziende o Enti sponsor o patrocinatori del Concorso. L'ordine di chiamata delle concorrenti è libero, e le esibizioni possono anche essere distribuite in diversi separati momenti, purché tutti ricompresi nell'arco temporale tra la presentazione delle concorrenti e l'inizio dell'ultima sfilata.
- **4.c)** Sono ammesse presentazioni e sfilate preliminari al cospetto della sola Giuria, a fini di miglior conoscenza delle concorrenti da parte dei giurati, ma è condizione tassativa, pena la nullità della finale o della prefinale o della selezione o della manifestazione per l'assegnazione di un Titolo Speciale, che esse riguardino tutte le iscritte alla gara e che nel corso di esse non si proceda ad alcuna votazione. In nessun caso, comunque, esse possono supplire alla presentazione e alle esibizioni individuali previste al punto **4.a)**.
- **4.d)** Ai fini della votazione le concorrenti sono identificate mediante un numero, riportato su di una targhetta indossata in posizione ben visibile, compreso tra uno e quello corrispondente al totale delle partecipanti alla gara secondo la normale serie numerica. Il numero è attribuito, a caso, prima dell'inizio delle manifestazione, e rimane invariato per tutto il corso della stessa.
- **4.e)** All'atto però della presentazione e durante le sfilate, il presentatore deve indicare le concorrenti sia col loro numero che col loro nome.
- 4.1) La votazione della Giuria deve essere effettuata solo dopo l'ultima sfilata.
- **4.g)** Ciascun giurato esprime il proprio voto mediante attribuzione a ciascuna concorrente di un punteggio da uno a cinque. Qualsiasi diverso punteggio si ritiene per voto non espresso, e la concorrente cui è attribuito si intende non votata.
- **4.h)** A pena di nullità, ogni voto deve essere espresso soltanto sull'apposita scheda conforme al modello predisposto dalla MI-REN, scrivendo sia in cifre che in lettere, nelle caselle a ciò destinate sulla riga di numero corrispondente a quello identificativo della concorrente votata, il punteggio a quest'ultima attribuito
- **4.i)** La scheda deve essere compilata dal giurato con indicazione completa, nell'apposito spazio, del proprio cognome e nome, quindi firmata di pugno, a pena di nullità, ed infine consegnata al Presidente.

- **4.1)** Qualora un giurato incorre in errore materiale nell'attribuzione di un voto, oppure intenda mutare un voto già espresso, può procedere a correzione, ma deve confermarla, nell'apposita colonna della scheda, con l'annotazione "confermo (o dico, o dicesi, o similare): uno, o due, o tre, o quattro, o cinque" scritta e siglata di suo pugno. In difetto di tale annotazione, il voto corretto si considera non espresso, e la concorrente cui si riferisce non votata. Nessuna correzione o modifica di voto è tuttavia consentita dopo che la scheda sia stata consegnata al Presidente.
- **4.m)** Qualora il venir meno per sopravvenuto impedimento, rinuncia o altra ragione, di alcuno dei giurati o del Presidente si verifichi nel corso di una votazione, la votazione deve essere ripetuta previa nuova sfilata delle concorrenti. Ugualmente si procede qualora, nel corso di una votazione, si renda necessaria l'integrazione della Giuria come al punto **3.i**).
- **4.n)** Nei casi previsti al punto precedente, prima di procedersi alla nuova votazione le schede già distribuite per quella da ripetersi devono essere cassate dal Presidente (o dal nuovo Presidente quando quello originario sia venuto meno) mediante barratura diagonale con tratto a penna, e apposizione lungo di essa della dicitura "annullata" seguita dalla sua firma e dalla controfirma del Segretario (o del nuovo Segretario quando quello originario sia venuto meno).
- **4.0)** Nel corso delle operazioni di votazione, resta vietato a qualunque estraneo alla Giuria, compreso l'Esclusivista o il suo eventuale rappresentante delegato, di sedere o intrattenersi al tavolo della Giuria stessa, o comunque di conferire privatamente col Presidente, il Segretario o qualsiasi altro giurato, e se per ragioni tecniche, logistiche o di altro genere qualsivoglia si rendano necessarie comunicazioni tra la Giuria e l'Esclusivista o il di lui rappresentante, o il presentatore della manifestazione, o il personale tecnico o ausiliario, o estranei in genere, esse devono svolgersi in forma palese e ad alta voce.
- **4.p)** Ferme le nullità già espressamente previste, l'inosservanza delle norme ai punti **4.a)**, **4.f)**, **4.m)**, **4.q)** comporta la nullità della votazione e ne impone la ripetizione previa nuova sfilata delle concorrenti.

5) Scrutini e formazione delle classifiche

- 5.a) Le operazioni di scrutinio sono effettuate in camera di consiglio, con la presenza dell'Esclusivista Regionale (o del suo rappresentante delegato a presenziare alla manifestazione), il quale, pur non potendo interloquire in alcun modo sul merito dei voti, deve garantire sotto la propria responsabilità la più scrupolosa osservanza delle norme seguenti.
- 5.b) Lo scrutino è eseguito dal Presidente o da altro giurato da lui delegato. Le schede sono scrutinate in ordine libero, ma man mano che apprese sono numerate progressivamente dal Presidente o dal giurato delegato. I voti riportati su ciascuna scheda da ciascuna concorrente sono annotati dal Segretario nella apposita tabella del verbale al punto 6.a) in avanti, lungo la colonna corrispondente al numero attribuito alla scheda stessa.
- **5.c)** Tutti i giurati hanno comunque diritto di prendere visione delle schede scrutinate, dietro semplice richiesta.
- **5.d)** Ogni scheda priva dell'indicazione del cognome e nome del giurato, o della sua firma di pugno, è cassata dal Presidente o dal giurato delegato mediante barratura diagonale con tratto a penna ed apposizione lungo di essa della dicitura "nulla"

seguita dalla sua firma e dalla controfirma del Segretario, e la colonna corrispondente al numero ad essa attribuito, nella tabella detta al punto *5.b)*, è barrata con un tratto a penna verticale.

- **5.e)** Ogniqualvolta, in una scheda, risulti una discordanza tra il voto in cifre e il voto in lettere, prevale il voto in lettere, e ogniqualvolta una concorrente risulti non votata, oppure debba intendersi non votata ai sensi dei punti **4.g**) o **4.l**), si ha per attribuito alla stessa il voto minimo, vale a dire "1" (uno).
- **5.f)** Esaurito lo scrutinio, si procede alla formazione della classifica di votazione in base alla somma aritmetica dei voti riportati da ciascuna concorrente nelle schede valide.
- 5.g) Ogniqualvolta in sede di formazione della classifica di una selezione locale vengano a registrarsi piazzamenti ex aequo al primo posto, ovvero in coda alla serie del maggior numero di posti utili nel caso previsto al successivo punto 7.b), si ha per decisivo il voto espresso dal Presidente, e qualora per qualsiasi ragione (attribuzione di uguale voto a più concorrenti ex aequo, mancata votazione di concorrenti ex aequo, o nullità della scheda) ciò non valga a dirimere la parità, le concorrenti ex aequo sono riclassificate a determinazione del Presidente in funzione di giudice unico insindacabile.
- **5.h)** Resta tuttavia in facoltà dell'Esclusivista di disporre che la Giuria proceda a votazione di ballottaggio tra le concorrenti in parità, previa nuova sfilata o di esse soltanto o, a discrezione dell'Esclusivista, di tutte le concorrenti senza indicazione al pubblico di quelle risultanti a pari voti, ma qualora nemmeno tale votazione valga a dirimere la parità, si procede in tutti i casi come al punto precedente.
- 5.i) Ogniqualvolta invece vengano a registrarsi piazzamenti ex aequo al primo posto in sede di formazione della classifica per l'assegnazione di un Titolo Regionale o di un Titolo Speciale, si procede sempre a votazione di ballottaggio tra le concorrenti in parità, previa nuova sfilata o di esse soltanto o, a discrezione dell'Esclusivista, di tutte le concorrenti senza indicazione al pubblico di quelle risultanti a pari voti, e solo se nemmeno tale votazione valga a dirimere la parità si procede come al punto 5.g).
- 5.1) A pena di nullità, tutte le votazioni di ballottaggio sono effettuate secondo le norme comuni ai punti 4.g) e seguenti.
- **5.m)** Formata la classifica, la stessa è proclamata al pubblico dal Presidente.
- 5.n) Il voto di ogni giurato, a miglior garanzia della sua libertà, è segreto, e pertanto, sotto personale responsabilità per ogni danno causato in difetto sia al giurato o ai giurati interessati, sia all'immagine dell'Esclusivista, sia all'immagine del Concorso e, mediatamente, della MIREN:
- **5.n.1)** in nessun caso, all'atto della proclamazione al pubblico della classifica, il Presidente deve rivelare i voti espressi dall'uno o dall'altro giurato, o comunque rendere dichiarazioni atte a pregiudicare la segretezza del voto.
- **5.n.2)** ogni giurato è obbligato ad osservare, senza limiti di tempo, la massima riservatezza in ordine ai propri voti ed a quanto comunque appreso circa i voti degli altri giurati.
- 5.0) Parimenti obbligati al più assoluto rispetto della segretezza del voto, sotto personale responsabilità verso i giurati e verso la MIREN, sono l'Esclusivista, il suo rappresentante eventualmente presente allo scrutinio in sua vece, ed il Segretario non prescelto tra i giurati.

- **5.p)** Non è tuttavia coperto da segretezza il voto del Presidente ogniqualvolta abbia avuto efficacia decisiva come nei casi ai punti **5.g)**, **5.h)** ultima parte, e **5.i)** ultima parte.
- 5.q) In caso di inosservanza di alcuna delle regole ai punti da 5.b) a 5.l), la classifica si considera nulla, e la votazione deve ripetersi previa nuova sfilata delle concorrenti, o delle concorrenti in ballottaggio quando sia prevista la sfilata solo di esse.

6) Verbali e atti delle Giurie

- **6.a)** Delle operazioni di ogni Giuria deve essere redatto verbale conforme al modello predisposto dalla MIREN, con compilazione di ogni spazio in esso previsto. La redazione può essere effettuata sia a mano che mediante sistemi di videoscrittura.
- 6.b) Il verbale deve essere firmato per esteso dal Presidente e dal Segretario pagina per pagina, e consegnato quindi dal Presidente all'Esclusivista unitamente a tutte le schede utilizzate, sia valide che nulle che annullate, e ad ogni altro scritto o documento eventualmente acquisito agli atti della Giuria.
- **6.e)** L'Esclusivista deve controfirmare il verbale e provvedere alla conservazione e custodia dello stesso e di tutte le schede e gli eventuali altri allegati.
- 6.d) Ogni concorrente ha diritto di prendere visione del verbale e di ottenerne copia a semplice richiesta scritta. Le copie richieste devono essere rilasciate dall'Esclusivista o a mano presso la propria sede, o mediante invio per telecopiatrice o posta elettronica alla richiedente se ella abbia formulato espressa istanza in tal senso indicando un recapito ad hoc, entro dodici ore dal termine della selezione locale, o della prefinale, o della finale, cui il verbale afferisce.
- 6.e) Tuttavia, sempre a garanzia della segretezza del voto, in nessun caso l'Esclusivista può esibire le schede di votazione e le tabelle di scrutinio, o tantomeno rilasciarne copia, ad alcuno, salvo si tratti degli ispettori della MIREN deputati al controllo dell'esecuzione dei contratti di subconcessione da parte degli Esclusivisti Regionali, né comunque riferire ad alcuno dei voti ivi espressi o risultanti. Il divieto non vige quanto alla scheda del Presidente là dove i suoi voti abbiano avuto efficacia decisiva come nei casi ai punti 5.g), 5.h) ultima parte e 5.i) ultima parte.

7) Selezioni locali

- **7.a)** Le selezioni locali designano le ammesse alle finali regionali, nelle persone delle prime classificate in ciascuna di esse, e assegnano i Titoli Provinciali e Locali.
- **7.b)** L'Esclusivista Regionale ha tuttavia facoltà di prevedere che, in alcune o in tutte le selezioni locali di sua competenza, l'ammissione alle finali regionali sia estesa anche ad una o più classificate successive alla prima, salvo l'onere di darne preavviso nel calendario di cui al successivo punto **7.u)**, e di farne dare pubblico avviso dal presentatore all'inizio di ciascuna selezione interessata.
- **7.e)** I Titoli posti in palio in ciascuna selezione locale sono assegnati in base alla classifica, secondo l'ordine stabilito a discrezione dell'Esclusivista e previamente reso noto alle concorrenti, alla Giuria ed al pubblico con precisa indicazione del Titolo corrispondente a ciascun piazzamento. Ove sia in palio un solo Titolo, esso è sempre assegnato alla prima classificata.
- **7.d)** I Titoli Provinciali sono però sempre riservati alla prima classificata delle selezioni nelle quali sono posti in palio.

7.e) I Titoli Locali non comportano in sé diritto di ammissione alle finali regionali, ma solo quando ne sia prevista l'assegnazione alla prima classificata, o ad una delle classificate successive cui l'ammissione alle stesse finali risulti eventualmente estesa a mente del punto **7.b**).

7.1) Sono nulle, e invalide ai fini dell'ammissione alle finali regionali della vincitrice e di ogni altra delle successive classificate cui tale ammissione sia stata eventualmente estesa come al punto 7.1), nonché ai fini dell'assegnazione di qualsivoglia Titolo, le selezioni locali cui non partecipino almeno dieci concorrenti ovvero, nelle Regioni comprendenti meno di quattro province, almeno otto concorrenti.

7.g) Nessuna concorrente è obbligata, o può venire obbligata, a partecipare ad un numero minimo di selezioni locali.

7.h) Ogni concorrente ha facoltà di partecipare a quante selezioni locali voglia nell'ambito della Regione di iscrizione.

7.i) È fatto però tassativo divieto alla concorrente risultata prima classificata in una selezione locale di partecipare ad alcun'altra successiva selezione locale nell'ambito della stessa provincia, potendo essa intervenire a selezioni locali nell'ambito di provincie nelle quali ne abbia già vinto una solo ed esclusivamente in veste di ospite fuori concorso.

Il divieto non opera relativamente alle successive selezioni per l'assegnazione di un Titolo Provinciale, ma solo finché la concorrente non vinca un Titolo Provinciale, nel qual caso il divieto si estende anche a ogni altra selezione per l'assegnazione di un Titolo Provinciale.

Il divieto non opera, inoltre, relativamente alla selezioni destinate all'assegnazione dei Titoli Speciali di cui ai punti da C.1) a C.15) al dodicesimo comma dell'ART. 3), cui la concorrente fosse legittimata a partecipare, ma restano fermi gli effetti preclusivi della partecipazione ad altre selezioni comportati dai Titoli stessi, quali previsti ai nn. 9) e 10) in avanti.

Il divieto non opera in nessun caso per le classificate successive alla prima ammesse alle finali regionali in virtù di eventuali estensioni a mente del punto 7.b).

7.1) La violazione del divieto al punto precedente comporta l'esclusione immediata della concorrente dalla gara della successiva selezione cui abusivamente partecipi, ovvero, quando risulti accertata solo a gara conclusa, la sua esclusione dalla relativa classifica, con subentro di diritto nella sua posizione della prima concorrente a seguire. Ogni Titolo Locale o Provinciale eventualmente conseguito dall'esclusa, si intende nullo in origine, e passa anch'esso di diritto alla prima concorrente a seguire nella classifica della selezione.

7.m) Se però sia ripetuta più di una volta, la violazione comporta per la concorrente, oltre che l'esclusione al punto precedente, l'esclusione dal Concorso ovvero la decadenza previste all'**Art. 35**), a seconda che la doppia ripetizione risulti accertata durante oppure dopo la conclusione del Concorso, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione l'assenso o la tolleranza dell'Esclusivista competente.

7.n) Anche comunque ove non si diano violazioni del divieto, in tutti casi in cui una concorrente che abbia già conseguito in una selezione locale il diritto all'ammissione alle finali regionali vuoi in quanto prima classificata, vuoi in virtù di estensioni a mente del punto 7.b), venga ad ottenere nella classifica di una successiva selezione locale della medesima Regione un

piazzamento utile al conseguimento dello stesso diritto, questo è trasmesso *ipso jure* alla prima delle classificate a seguire in posizione non utile a conseguirlo. Analogamente si trasmette il diritto già conseguito dalla vincitrice di uno dei Titoli Speciali ai punti da C.1) a C.15) del dodicesimo comma dell'ART. 3).

7.0) Tuttavia, la concorrente che, partecipando lecitamente a una selezione locale dopo averne già vinto una, consegua un nuovo Titolo Locale, conserva sempre tale nuovo Titolo. ma alle gare delle finali regionali, ogniqualvolta sia stabilito dall'Esclusivista che le partecipanti indossino le fasce dei Titoli già vinti, dovrà indossare, tra le fasce relative ai Titoli cumulati, quella indicata dallo stesso Esclusivista.

Qualora però fra i Titoli cumulati figuri un Titolo Provinciale, la concorrente dovrà sempre indossare la fascia propria di esso.

7.p) È fatto tassativo divieto alla concorrente che abbia conseguito l'ammissione alle finali regionali. sia in quanto vincitrice di una selezione locale, sia in virtù di estensioni a mente del punto **7.b)**, di partecipare a gare o manifestazioni di altri concorsi di bellezza nazionali o internazionali o anche regionali, quale ne sia la rilevanza, sotto pena di esclusione dal Concorso ovvero di decadenza a mente dell'**Art. 35)**, a seconda che la violazione del divieto risulti accertata in pendenza oppure dopo la conclusione del Concorso, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che essa sia stata perpetrata con l'assenso o nella tolleranza dell'Esclusivista competente.

7.q) In nessun caso può partecipare ad una selezione locale la portatrice di un Titolo Regionale Abbinato, e qualora vi partecipi si procede come ai punti **7.**l) e **7.**m) senza che mai possa costituire giustificazione il fatto che la partecipazione sia avvenuta con l'assenso o nella tolleranza dell'Esclusivista competente.

7.r) In tutti i casi in cui, in una classifica di selezione locale, a seguire una concorrente da escludersi di diritto come ai punti 7.l), 7.m), 7.p) e 7.q) si registrino piazzamenti ex aequo:

7.r.1) se la violazione del divieto sia rilevata prima della proclamazione della classifica, per la designazione di quella, tra le concorrenti in parità, da ammettersi al subentro dell'escludenda, si procede come al punto 5.g) o al punto 5.h);

7.r.2) se la violazione fosse invece rilevata solo dopo la proclamazione della classifica, è ammessa al subentro quella, tra le concorrenti in parità, che abbia riportato il voto più alto da parte del Presidente della Giuria;

7.r.3) se, in quest'ultima ipotesi, il voto del Presidente non valesse a dirimere la parità (o per attribuzione di uguale voto a più concorrenti *ex aequo*, o per mancata votazione di tutte le concorrenti *ex aequo*, o per nullità della scheda), è ammessa al subentro l'anziana delle piazzate *ex aequo*.

7.s) Analogamente si procede nel caso al punto 7.n) ogniqualvolta si registrino piazzamenti ex aequo nella prima posizione
valida ad ottenere la trasmissione del diritto all'ammissione alle
finali regionali, adottandosi la prima o, gradatamente, le altre
due soluzioni sopra prescritte a seconda che le condizioni per
darsi luogo a tale trasmissione risultino accertate prima o dopo
la proclamazione della classifica.

7.t) È comunque condizione perché possa aversi qualsiasi trasmissione di diritti all'ammissione alle finali regionali che nella Regione resti ancora almeno una finale da disputarsi, e pertanto che non abbia avuto inizio l'ultima finale, vale a dire quella per l'assegnazione del Titolo Assoluto di *MISS* della Regione.

7.u) Ogni Esclusivista deve formare un calendario delle selezioni locali previste nella Regione o Area di sua competenza, e mantenerlo affisso e liberamente consultabile da chiunque presso la propria sede fino a conclusione delle selezioni stesse.

Ciascuna selezione deve essere inserita nel calendario almeno tre giorni prima della data di celebrazione prevista, e con pari anticipo deve essere ivi annotata ogni eventuale variazione di luogo, data od orario, o soppressione, delle selezioni elencate, salvo che la variazione o soppressione sia imposta da improvvise ragioni di caso fortuito o forza maggiore, nel qual caso l'annotazione dovrà farsi non appena sopravvenute tali ragioni.

- **7.v)** Fermo quanto stabilito al punto precedente, l'acquisizione di ogni notizia in merito alle selezioni locali rimane comunque sempre a cura delle interessate, non avendo gli Esclusivisti obbligo alcuno di dare alle iscritte al Concorso comunicazioni o preavvisi *ad personam* del calendario stabilito o delle selezioni locali previste, per restare unicamente tenuti a fornire loro ogni informazione in merito se ed in quanto richiesti.
- 7.x) Tutte le operazioni di ogni singola selezione locale devono espletarsi in tempi ragionevoli e modulati in modo da non comportare eccessivo affaticamento delle partecipanti, e devono concludersi entro le ore 02.30 (dueetrentaminutiprimi) del giorno seguente a quello di inizio, salvo non si impongano prolungamenti, che comunque devono restare sempre contenuti nei limiti della congruità, per ballottaggi o altre problematiche particolari. Si intende per conclusione di una selezione la proclamazione al pubblico della classifica di votazione.
- 7.z) Le norme ai punti che precedono si applicano anche nelle Regioni dove sia prevista una prefinale di passaggio come al punto 2.d.1), dovendosi in tal caso intendere ogni riferimento alle finali regionali in esse contenuto come diretto a tale prefinale, con eccezione del caso dei Titoli Provinciali, le cui vincitrici accedono alle finali regionali direttamente e senza dover disputare la prefinale stessa.

8) Finali regionali e assegnazione dei Titoli Regionali

- 8.a) In ogni Regione le finali regionali sono celebrate separatamente, ed in date diverse, Titolo per Titolo, restando vietata, salvo autorizzazione della MIREN a fronte di comprovate ragioni di difficoltà organizzative, qualsiasi possibilità di finali per l'assegnazione contemporanea di più Titoli, e restando in ogni caso vietata qualsiasi possibilità di finali coeve per Titoli diversi.
- 8.b) È fatta eccezione alla regola al punto che precede per le Regioni comprendenti meno di quattro province, nelle quali è ammessa la celebrazione di finali per l'assegnazione contemporanea di più Titoli Regionali Abbinati, restando però sempre esclusa ogni possibilità di finali coeve per Titoli diversi e sempre fermo che il Titolo Regionale Assoluto deve comunque essere assegnato in finale apposita e non contemplante alcuna assegnazione di Titoli Regionali Abbinati.
- 8.c) L'ordine di assegnazione dei Titoli Regionali Abbinati, e quindi l'ordine di celebrazione delle singole finali, è stabilito a discrezione del competente Esclusivista, che ha facoltà di celebrare una o più finali anche quando non siano ancora esaurite le selezioni locali della Regione. Tale facoltà è tuttavia esclusa ove nella Regione siano previste prefinali come al punto 2.d), nel qual caso nessuna finale regionale può essere celebrata

- prima di esse, e nessuna prefinale prima dell'esaurimento delle selezioni locali, restando nulla qualsiasi finale celebrata anteriormente a una prefinale e qualsiasi selezione locale celebrata successivamente ad una prefinale, e nullo ogni Titolo o diritto concorsuale in esse conseguito.
- **8.d)** Il Titolo Assoluto di *MISS* della Regione deve sempre e tassativamente essere assegnato per ultimo dopo l'esaurimento delle selezioni locali e delle altre finali della Regione, sotto pena di pullità
- **8.e)** Il calendario delle finali deve essere pubblicato nelle forme dette al punto **7.u)**.
- 8.f) Tutte le ammesse alle finali regionali possono concorrere per l'assegnazione di tutti i Titoli Regionali Abbinati, ma alla concorrente che consegua uno di essi è fatto tassativo divieto di partecipare a successive finali per l'assegnazione di altri, pena in difetto, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che la violazione sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista Regionale competente:
- **8.f.1)** la decadenza di diritto dal Titolo già conseguito, con passaggio di esso alla prima concorrente a seguire, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non abbia frattanto conseguito altro Titolo Abbinato;
- **8.f.2)** l'esclusione immediata dal Concorso, con ogni conseguenza prevista all'ART. 35);
- **8.f.3)** l'esclusione o la decadenza a mente dell'**ART. 35)**, ove la violazione risulti accertata solo in prosieguo di Concorso o, rispettivamente, dopo la conclusione del Concorso.
- Nel caso in cui l'Esclusivista competente si avvalga della facoltà prevista alla prima parte del punto **8.c)**, possono concorrere a ciascuna finale anteriore all'esaurimento delle selezioni locali tutte le ammesse alle finali regionali fino alla relativa data, fermi sempre il divieto e le sanzioni sopradetti.
- **8.g)** Ogni nuovo Titolo Abbinato conseguito da una concorrente in violazione del divieto al punto che precede si intende nullo in origine, ed il Titolo stesso è riassegnato *ipso jure* alla prima a seguire nella classifica per la relativa assegnazione.
- **8.h)** Tutte le ammesse alle finali di una Regione, comprese quelle che già abbiano conseguito un Titolo Regionale Abbinato, nonché tutte le vincitrici dei Titoli Speciali di pertinenza della stessa Regione, possono concorrere all'assegnazione del Titolo Assoluto di *MISS* della Regione stessa.
- **8.i)** Qualora consegua il Titolo Assoluto di *MISS* della Regione la portatrice di un Titolo Regionale Abbinato:
- 8.i.1) nelle Regioni Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Sardegna, il Titolo Abbinato della vincitrice del Titolo di MISS della Regione passa di diritto, come di norma, alla prima delle seguenti nella classifica per l'assegnazione dello stesso Titolo Abbinato che non abbia frattanto conseguito altro Titolo Abbinato o Speciale;
- 8.i.2) nelle Regioni Piemonte Val d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, in ossequio alle consuetudini e preferenze locali, il Titolo Abbinato della vincitrice del Titolo di MISS della Regione passa di diritto alla prima delle seguenti, nella classifica per l'assegnazione dello stesso Titolo di MISS della Regione, che non sia già portatrice di altro Titolo Abbinato o Speciale.

8.1) Qualora consegua il Titolo Assoluto di *MISS* della Regione la portatrice di un Titolo Speciale, quest'ultimo passa di diritto, secondo la regola comune, alla prima delle seguenti nella classifica per l'assegnazione dello stesso Titolo Speciale che non abbia frattanto conseguito un Titolo Regionale Abbinato o un altro Titolo Speciale.

8.m) In tutti i casi di cui ai due punti che precedono, se nelle classifiche interessate si registrino, alle spalle della vincitrice del Titolo di MISS della Regione, piazzamenti utili ex aequo, la parità è risolta a determinazione del Presidente della Giuria in funzione di giudice unico insindacabile.

8.n) È nullo in origine qualsiasi Titolo Regionale conseguito dalla concorrente che, sebbene priva del diritto di partecipare alle finali della Regione o per non avere mai ottenuto nelle selezioni locali della stessa Regione (ovvero nella prefinale o in una delle due prefinali ivi eventualmente previste) un piazzamento utile a conseguire tale diritto, vi sia stata ugualmente ammessa per errore o qualsivoglia altra ragione.

Il Titolo nullo è riassegnato *ipso jure* alla prima concorrente a seguire la partecipante senza diritto nella classifica per la relativa assegnazione, ed alla partecipante senza diritto è irrogata l'esclusione o la decadenza come ai punti *8.f.2*) e *8.f.3*).

8.0) Qualora nelle classifiche per l'assegnazione di un Titolo Regionale Abbinato oggetto di decadenza o nullo a mente dei punti 8.f.1) ed 8.g), oppure di un Titolo Regionale nullo a mente del punto 8.n), vengano a riscontrarsi, alle spalle della concorrente colpita dalla decadenza o dalla nullità, piazzamenti ex aequo nella prima posizione utile al passaggio o alla riassegnazione del Titolo stesso, quest'ultimo è assegnato:

8.0.1) nel caso in cui si tratti di un Titolo Regionale Abbinato, a determinazione del Presidente della Giuria della finale per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione, in funzione di giudice unico insindacabile;

8.o.2) nel caso in cui si tratti di Titolo Regionale Assoluto, secondo la procedura di cui al punto **5.i)**;

8.0.3) in ambo i casi, ove la violazione determinante la decadenza dal Titolo o la nullità del Titolo risulti accertata solo successivamente alla conclusione della finale per l'assegnazione del Titolo di *MISS* della Regione, all'anziana delle concorrenti *ex aequo*.

8.p) Ogni Titolo Regionale nullo a mente delle previsioni di cui ai punti **8.c)** ultima parte, ed **8.d)**, è sempre riassegnato mediante nuova celebrazione della pertinente finale.

8.q) I Titoli Provinciali o Locali nulli a mente della previsione al punto 8.c), ultima parte, ossia perché assegnati successivamente a una prefinale, non sono in alcun caso riassegnati.

9) Titoli Speciali di Miss Roma, Miss Milano, Miss Cinema Dr. Kleein Roma, Miss Torino, Miss Perugia, Miss Napoli, Miss Palermo, Miss Cagliari, Miss Bergamo Brescia Capitali della Cultura, Miss Alto Adige - Südtirol

9.a) I Titoli Speciali di MISS ROMA, MISS MILANO, MISS CINEMA DR. KLEEIN ROMA, MISS TORINO, MISS PERUGIA, MISS NAPOLI, MISS PALERMO, MISS CAGLIARI, MISS BERGAMO BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA, MISS ALTO ADIGE — SÜDTIROL sono assegnati in apposite manifestazioni tenute in Città o in comune, rispettivamente, di Roma, di Milano, di Roma, di Torino, di Perugia, di Napoli, di Palermo, di Cagliari, di Bergamo o Brescia,

o nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, sempre mediante votazione delle concorrenti da parte di una Giuria designata dall'Esclusivista Regionale competente e costituita ed operante secondo le regole e le procedure comuni.

9.b) La partecipazione alle gare per l'assegnazione dei Titoli è riservata alle concorrenti nate oppure residenti nelle omonime Città o nel territorio delle rispettive province o Città metropolitane, ovvero, quanto al Titolo di MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Si intende nata nel territorio di una provincia anche colei il cui comune di nascita non risulti attualmente compreso in tale territorio, ma vi risultasse compreso all'epoca della nascita.

9.c) È comunque condizione per l'ammissione alle gare l'iscrizione alle Selezioni Regionali del Lazio nel caso di MISS ROMA e MISS CINEMA DR. KLEEIN ROMA, della Lombardia nel caso di MISS MILANO e di MISS BERGAMO BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA, del Piemonte e Valle d'Aosta nel caso di MISS TORINO, dell'Umbria nel caso di MISS PERUGIA, della Campania nel caso di MISS NAPOLI, della Sicilia nel caso di MISS PALERMO, della Sardegna nel caso di MISS CAGLIARI, del Trentino—Alto Adige nel caso di MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL

9.d) Sono ammesse alle gare anche le già detentrici di un Titolo Regionale Abbinato o di un Titolo Provinciale, ma, qualora venga a risultare vincitrice una di esse, il suo Titolo Regionale Abbinato o Provinciale passa di diritto come all'ultimo comma dell'**ART. 5**).

9.e) Non sono ammesse ad alcuna delle gare le già detentrici di un Titolo Speciale.

9.1) In ogni caso in cui si abbia partecipazione alla gara per l'assegnazione di uno dei Titoli di una concorrente priva dei requisiti e condizioni di cui ai punti 9.b) e 9.c). o già detentrice di un Titolo Speciale, alla stessa è irrogata l'esclusione o la decadenza a mente di quanto previsto ai punti 8.f.2) e 8.f.3), senza che in nessun caso possa valere a giustificazione che l'abusiva partecipazione sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista competente.

Il Titolo eventualmente conseguito dalla stessa concorrente è nullo in origine, ed è riassegnato *ipso jure* alla prima classificata a seguire in condizioni partecipative regolari. Se nella posizione di classifica utile alla riassegnazione si registrino piazzamenti *ex aequo*, si procede come al precedente punto *7.r.*).

9.g) Le vincitrici dei Titoli sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali, con divieto di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, fatta eccezione della gara per l'assegnazione del Titolo Assoluto di *MISS* della Regione, sotto pena delle sanzioni di cui al precedente punto **9.f.**), restando unicamente consentito che possano intervenirvi come ospiti fuori concorso.

9.h) A discrezione dell'Esclusivista competente, per l'assegnazione di tutti e dieci i Titoli possono essere effettuate selezioni preliminari.

9.i) In concomitanza con i Titoli possono essere assegnati, a discrezione dell'Esclusivista competente, anche altri titoli secondari, anche denominati analogamente ai Titoli detti alla lett. B.2) dell'ART. 3), ma da essi non derivano diritti concorsuali né comunque altri diritti che quello di potersene fregiare, per cui le vincitrici restano libere di partecipare ad altre gare di Selezioni Regionali.

10) Altri Titoli Speciali

10.a) Il Titolo Speciale di MISS BELLA DEI LAGHI è riservato alle ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Lombardia.

10.b) I Titoli Speciali di MISS RIVIERA DELLE PALME e di MISS LIDO DI GENOVA sono riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Liguria.

10.e) I Titoli Speciali di MISS RIVIERA ROMAGNOLA, MISS COLLI EMILIANO ROMAGNOLI. MISS CORNO ALLE SCALE, MISS BALSAMICO, MISS SAN MARINO e MISS PARMIGIANO REGGIANO sono riservati alle ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Emilia-Romagna.

10.d) Il Titolo Speciale di *MISS ISOLA D'ELBA è* riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Toscana;

10.e) Il Titolo Speciale di *MISS CITTÀ DI CASTELLO* è riservato alle ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Umbria.

10.f) I Titoli Speciali di *MISS RIVIERA TIRRENICA* e *MISS E-TRURIA* sono riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Lazio.

10.g) I Titoli Speciali di MISS COSTIERA AMALFITANA e MISS SAN VALENTINO TORIO sono riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Campania.

10.h) Il Titolo Speciale di MISS MATERA CITTÀ DEI SASSI – CA-PITALE DELLA CULTURA 2019 è riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Basilicata.

10.i) I Titoli Speciali di MISS CASTEL DEL MONTE ANDRIA e MISS FARAGLIONI DI PUNTA MATTINATA sono riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Puglia.

10.1) I Titoli Speciali di MISS MAGNA GRAECIA. MISS BRUTIA e MISS VALLE DELL'ESARO sono riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Calabria;

10.m) I Titoli Speciali di MISS BAROCCO SICILIANO, MISS ISOLA DEL SOLE e MISS ISOLE EOLIE sono riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Sicilia.

10.n) il Titolo Speciale di MISS TELESARDEGNA è riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Sardegna.

10.0) Tutti i sopradetti Titoli sono assegnati in apposite manifestazioni tenute nel quadro delle Selezioni Regionali di rispettiva pertinenza, sempre mediante votazione delle concorrenti da parte di una Giuria designata dall'Esclusivista competente, e costituita ed operante secondo le regole e le procedure comuni.

10.p) Ad ognuna delle gare per gli stessi Titoli sono ammesse anche le già detentrici di un Titolo Regionale Abbinato o di un Titolo Provinciale, ma, qualora una di esse venga a risultare vincitrice, il suo Titolo Regionale Abbinato o Provinciale passa di diritto come all'ultimo comma dell'ART. 5).

10.q) Non sono ammesse ad alcuna delle gare le già detentrici di un Titolo Speciale.

10.r) In ogni caso in cui si abbia partecipazione a una gara di una concorrente non ammessa alle finali della Regione o Area di pertinenza del Titolo, o già detentrice di un Titolo Speciale, si procede come al precedente punto 9.f), senza che mai possa

valere a giustificazione che l'abusiva partecipazione sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista competente.

10.s) Le vincitrici dei Titoli sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali, con divieto di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, fatta eccezione della gara per l'assegnazione del Titolo Assoluto di MISS della Regione, sotto pena delle sanzioni di cui al precedente punto 9.f), restando unicamente consentito che possano intervenirvi come ospiti fuori concorso.

10.t) In concomitanza con i Titoli possono essere assegnati, a discrezione dell'Esclusivista competente, anche altri titoli secondari, anche denominati analogamente ai Titoli detti alla lett. B.2) dell'ART. 3), ma da essi non derivano diritti concorsuali né comunque altri diritti che quello di potersene fregiare, per cui le vincitrici restano libere di partecipare ad altre gare di Selezioni Regionali.

11) Regime delle nullità e delle irregolarità –Sanatoria

11.a) Qualsiasi inosservanza delle prescrizioni e dei divieti stabiliti nel presente ART. 13) determina la nullità degli atti compiuti in violazione soltanto ove la nullità sia espressamente comminata.

11.b) Le inosservanze di prescrizioni e divieti non espressamente imposti a pena di nullità rilevano solo in quanto abbiano determinato effettivo pregiudizio a carico di una o più concorrenti.

11.c) Tutte le nullità e inosservanze, quando non siano rilevate d'ufficio dall'Esclusivista competente, devono essere fatte valere mediante contestazione scritta proposta allo stesso Esclusivista, a mano o a mezzo telegramma o telecopiatrice o posta elettronica, entro i seguenti termini perentori:

11.c.1) trentasei ore dalla conclusione della selezione locale interessata, quanto a quelle occorse in sede di selezioni locali:

11.c.2) ventiquattro ore dalla conclusione delle eventuali prefinali regionali, quanto a quelle occorse in sede di queste ultime;

11.c.3) ventiquattro ore dalla conclusione della finale interessata, quanto a quelle occorse in sede di finali regionali o delle apposite manifestazioni per l'assegnazione dei Titoli Speciali.

Nel caso di contestazione consegnata a mano, l'Esclusivista è inderogabilmente tenuto a rilasciarne alla proponente copia a vista con annotazione, debitamente siglata, della data e dell'ora di ricezione.

11.d) Per la contestazione non sono richieste formule particolari, ma essa deve recare almeno l'indicazione del nome della proponente e l'indicazione specifica, sia pure in modo sommario o anche solo telegrafico, della nullità o inosservanza contestata. La contestazione deve inoltre essere sempre sottoscritta dalla proponente nonché, ove essa sia minore, dall'esercente la patria potestà, salvo sia inoltrata a mezzo telegramma, nel qual caso è sufficiente che la proponente, o l'esercente la patria potestà, figuri come mittente, e salvo sia inoltrata a mezzo posta elettronica, nel qual caso è sufficiente che risulti inviata dallo stesso indirizzo di posta elettronica dichiarato dalla concorrente all'atto dell'iscrizione al Concorso. 11.e) È nulla ad ogni effetto ogni contestazione proposta verbalmente, o anonima, o inviata da indirizzo di posta elettronica diverso da quello dichiarato dalla concorrente all'atto dell'iscrizione al Concorso, o priva delle indicazioni dette al punto precedente, o proposta fuori termine.

11.f) Agli effetti della tempestività della contestazione, per momento di conclusione della selezione locale, della prefinale o della finale regionale, della manifestazione per l'assegnazione di un Titolo Speciale si intende l'ora di chiusura del verbale di Giuria detto al punto 6.a), e per momento di proposizione della contestazione quello della relativa ricezione da parte dell'Esclusivista competente, facendo fede al riguardo, nel caso di proposizione a mano, l'annotazione dell'Esclusivista detta all'ultimo alinea del punto 11.c), nel caso di inoltro a mezzo telegrafo, gli atti postali, nel caso di inoltro a mezzo telecopiatrice, le registrazioni automatiche del terminale dell'Esclusivista e, nel caso di inoltro a mezzo posta elettronica, le indicazioni automatiche della pagina "Posta in arrivo" della casella dell'Esclusivista.

11.g) Perché una contestazione di nullità, o di inosservanza di prescrizioni o divieti non imposti a pena di nullità, sia ammissibile e procedibile, occorre comunque che colei che l'abbia sollevata vi abbia effettivo ed attuale interesse.

11.h) Tale interesse si intende strettamente circoscritto:

11.h.1) a quello all'ammissione alle finali regionali, oppure alla prefinale di passaggio eventualmente prevista come al punto 2.d.1), quanto alle nullità o inosservanze occorse in sede di selezioni locali;

11.h.2) a quello all'ammissione alle finali regionali quanto alle nullità e inosservanze occorse in sede di eventuali prefinali di passaggio o recupero come ai punti 2.d.1) e 2.d.2);

11.h.3) a quello all'ammissione alle Prefinali Nazionali quanto alle nullità e inosservanze occorse in sede di manifestazioni per l'assegnazione di un Titolo Speciale;

11.h.4) a quello all'ammissione alle Prefinali Nazionali o all'assegnazione del Titolo Assoluto di MISS della Regione quanto alle nullità e inosservanze occorse in sede di finali regionali.

11.i) L'interesse si intende pertanto insussistente in tutti i casi in cui, anche in assenza della nullità o dell'inosservanza, la proponente non avrebbe comunque conseguito i diritti caso per caso previsti al punto precedente, ed altresì insussistente, o non attuale ovvero non più attuale:

11.i.1) nell'ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di una selezione locale, qualora la proponente abbia conseguito, in una precedente o successiva selezione locale, il diritto all'ammissione alle finali regionali, o alla prefinale di passaggio eventualmente prevista;

11.i.2) nell'ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di una prefinale di passaggio, qualora la proponente abbia frattanto conseguito il diritto all'ammissione alle finali regionali nella successiva prefinale di recupero eventualmente prevista a mente del punto 2.d.2),

11.i.3) nell'ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di finale regionale per l'assegnazione di un Titolo Regionale Abbinato, qualora la proponente abbia frattanto conseguito, in una successiva finale, un altro Titolo Regionale Abbinato, o frattanto conseguito un Titolo Speciale, e quindi il diritto all'ammissione alle Prefinali Nazionali.

11.1) Nell'ipotesi di finale regionale per l'assegnazione del Titolo Assoluto di MISS della Regione, il già avvenuto conseguimento del diritto all'ammissione alle Prefinali Nazionali non pregiudica l'interesse all'assegnazione del Titolo assoluto.

11.m) La contestazione inammissibile per originaria o sopravvenuta carenza di interesse della proponente non produce effetti a favore delle concorrenti che, pur potendovi avere effettivo e attuale interesse, non abbiano a loro volta proposto contestazione, mentre la contestazione ammissibile estende i suoi effetti a favore di ogni altra concorrente che vi abbia effettivo e attuale interesse, anche se non abbia proposto contestazione.

11.n) Qualunque nullità o inosservanza si intende sanata per ogni effetto se non sia stata rilevata d'ufficio dall'Esclusivista o non sia stata contestata nei termini al punto 11.e), oppure se la contestazione sia nulla a mente del punto 11.e), oppure se la contestazione sia inammissibile per carenza originaria dell'interesse al punto 11.h) o lo divenga per sopravvenuta inattualità di tale interesse come al punto 11.i).

11.0) Le nullità previste ai punti 3.a) e 11.e) e le nullità di Titoli sono insanabili ma, nel caso al punto 11.e), la contestazione nulla per difetto di forma scritta o delle indicazioni previste al punto 11.d) può essere sempre reiterata in forma valida purché non siano decorsi i termini al punto 11.c). Nessuna sanatoria di nullità o inosservanze può comunque valere a precludere, ove risulti comminata, l'esclusione o la decadenza ai sensi dell'ART. 35).

ART. 14) INIZIATIVE PARTICOLARI A DISCREZIONE DEGLI ESCLUSIVISTI REGIONALI

Gli Esclusivisti Regionali hanno facoltà di organizzare sotto la propria esclusiva responsabilità, parallelamente alle Selezioni Regionali di propria competenza, una gara, riservata alle ragazze che debbano compiere 18 anni dopo il 31 agosto 2024 ed entro il 31 agosto 2025, per l'elezione, ad opera della Giuria dell'ultima finale regionale o di una Giuria ad hoc, di una Miss Mascotte Saranno Famose – Regione o Area 2024.

Tali gare non comportano però acquisizioni di diritti in ordine al Concorso Miss Italia 2024 o diritti di sorta verso la MIREN, salvo solo quello di fregiarsi del titolo di *Miss Mascotte Saranno Famose – Regione o Area 2024*, e salvo il conseguimento, per le sole vincitrici che debbano compiere 18 anni entro il 31 agosto 2025, di un "Passaporto" di ammissione diretta alle finali della Regione per l'edizione 2025 del Concorso.

ART. 15) PASSAGGI O RIASSEGNAZIONI DI TITOLI REGIONALI E SPECIALI DOPO LA CONCLUSIONE DELLE FINALI REGIONALI

In tutti casi in cui, successivamente alla conclusione dell'ultima finale di una Regione, sopravvenga la rinuncia al Titolo o il ritiro o l'esclusione dal Concorso della vincitrice di un Titolo Regionale o di un Titolo Speciale, o un accertamento di nullità di taluno di tali Titoli per causa diversa da quelle ai punti 3.a), 8.c) ultima parte, 8.d) ed 8.f) dell'ART. 13), il Titolo della rinunciante o ritirata o esclusa, o nullo, passa o è riassegnato ipso jure:

a) ove si tratti di Titolo Regionale Assoluto, alla prima piazzata a seguire, nella classifica per la relativa assegnazione, la rinunciante o ritirata o esclusa o portatrice del Titolo nullo;

b) ove si tratti di Titolo Regionale Abbinato, o Speciale, alla prima piazzata a seguire, nella classifica per la relativa assegnazione, la rinunciante o ritirata o esclusa o portatrice del Titolo nullo la quale non sia già portatrice di altro Titolo non cumulabile, e in pari modo passa il Titolo Regionale Abbinato, o Speciale, del quale fosse portatrice la destinataria di un passaggio o riassegnazione a mente della lett. a) che precede.

Nel caso però di Titolo Regionale Abbinato conseguito, in una delle Regioni enumerate al punto 8.i.2) dell'ART. 13), per passaggio dalla vincitrice del Titolo Assoluto di MISS della Regione, il passaggio o la riassegnazione si opera sempre in capo alla prima concorrente a seguire la portatrice nella classifica per l'assegnazione dello stesso Titolo assoluto, che non risulti già portatrice di altro Titolo Abbinato o Speciale, e in pari modo si opera il passaggio del Titolo Regionale Abbinato la cui portatrice venga a conseguire lo stesso Titolo assoluto per effetto di passaggio o di riassegnazione a mente del comma precedente.

Ogniqualvolta nelle classifiche citate ai commi che precedono si registrino parità nella posizione utile al passaggio o alla riassegnazione, il Titolo passa o è riassegnato a quella, tra le concorrenti *ex aequo*, che abbia riportato il voto più alto da parte del Presidente della Giuria, e se il voto del Presidente non valesse a dirimere la parità, all'anziana di esse.

ART. 16) PREFINALI NAZIONALI

Le Prefinali Nazionali qualificano le 20 (venti) concorrenti da ammettersi alle Selezioni Finali e alla FINALE, unitamente alle 20 (venti) portatrici dei Titoli Regionali Assoluti di cui alla lettera **B.1**) del quinto comma dell'**ART. 3**), già ammessevi di diritto come al punto *I.a*) dell'**ART. 13**).

1) Concorrenti ammesse

Sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali:

- A) tutte le vincitrici di un Titolo Regionale Abbinato;
- B) le vincitrici dei Titoli Speciali di cui alle lettere da C.1) a C.15) del dodicesimo comma dell'ART. 3).

È riservata alla MIREN la facoltà di ammettere altresì alle Prefinali Nazionali, onde concorrervi in posizione paritetica rispetto alle altre aventi diritto:

- a) fino a cinque vincitrici o finaliste di eventuali concorsi speciali celebrati parallelamente al Concorso;
- **b)** fino a cinque vincitrici di eventuali ulteriori Titoli Speciali che, a sua discrezione, fosse a divisare di porre in palio;
- c) fino ad undici ragazze scelte a sua determinazione discrezionale insindacabile nell'ambito dell'una o dell'altra Regione, le quali sono qualificate come "Miss Selezione Fotografica 2024" della Regione o Città di rispettiva residenza anagrafica, salva altra qualificazione che la MIREN fosse a ritenere.

2) Sopravvenienza di passaggi o riassegnazioni di Titoli

Qualora, nel tempo tra la conclusione delle finali regionali e la proclamazione delle 20 (venti) qualificate di cui all'ultimo capoverso del successivo n. 5), sopravvenga il passaggio o la riassegnazione a mente dell'ART. 15) di un Titolo Regionale Assoluto in capo a una portatrice di Titolo Regionale Abbinato o Speciale, costei è esclusa dalla gara delle Prefinali Nazionali, ovvero dalla pertinente graduatoria di cui al nono capoverso dello stesso n. 5), e senz'altro ammessa alle Selezioni Finali e alla FINALE.

Il Titolo Regionale Abbinato o Speciale dalla stessa portato passa come al primo comma, lett. *b*), e al secondo comma, del medesimo ART. 15), ma la subentrante è ammessa alla gara delle Prefinali Nazionali solo a condizione che il passaggio si abbia prima della mezzanotte del giorno di inizio di queste ultime e che essa si presenti a partecipare alla gara prima che sia stata chiamata alla presentazione individuale alla Giuria di cui al settimo capoverso del successivo n. *5*) la prima, nell'ordine detto alla seconda parte dell'ottavo capoverso *ibidem*, del gruppo regionale del quale essa subentrante è chiamata a far parte.

Qualora nello stesso arco temporale di cui al primo capoverso sopravvenga il passaggio o la riassegnazione a mente dell'ART. 15) di un Titolo Regionale Abbinato o di un Titolo Speciale, la subentrante è ammessa a partecipare alla gara delle Prefinali Nazionali sempre solo alla condizione detta al capoverso precedente.

Qualora una chiamata a subentro manifesti la volontà di rinunciare al passaggio del Titolo o comunque di non partecipare alla gara delle Prefinali Nazionali, il Titolo passa alla successiva nella classifica per la relativa assegnazione, ovvero nella classifica di cui al secondo comma dell' ART. 15) nell'ipotesi ivi prevista, la quale è anch'essa ammessa a partecipare alla gara delle Prefinali Nazionali solo alla condizione di cui al secondo capoverso.

L'Esclusivista competente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata ammissione alla gara delle Prefinali Nazionali della subentrante presentatasi oltre il termine di cui al secondo capoverso, salvo che la stessa non provi che egli sia incorso in grave e colpevole ritardo nel darle comunicazione del passaggio del Titolo in suo favore.

La comunicazione può essere validamente data dall'Esclusivista in qualsiasi forma, compresa quella verbale o telefonica, e qualora sia data a mezzo telegrafo, posta elettronica o messaggio via *SMS* o *WA*, la sua tempestività è sempre valutata con riferimento esclusivo al momento di invio.

Resta comunque riservata alla MIREN la facoltà discrezionale di ammettere ugualmente alla gara la subentrante presentatasi fuori termine per gravi e comprovate ragioni di caso fortuito o forza maggiore.

Salva tale facoltà della MIREN, in tutti i casi in cui non si abbia la presentazione di una subentrante entro il termine di cui al secondo capoverso, e in tutti casi in cui il passaggio o la riassegnazione a mente dell'ART. 15) di un Titolo Regionale Abbinato o di un Titolo Speciale sopravvenga dopo la mezzanotte del giorno di inizio delle Prefinali Nazionali, si procede oltre nella gara con numero ridotto di partecipanti.

Nel caso in cui il passaggio o la riassegnazione di un Titolo Regionale Assoluto di cui al primo capoverso si abbiano in capo ad una non ammessa alle Prefinali Nazionali, costei è senz'altro ammessa alle Selezioni Finali e alla FINALE, ma soggiace all'obbligo e all'onere di cui al primo e al quarto capoverso del n. 4) in avanti solo con decorrenza dalle ore 16:00 (sediciezerominutiprimi) del secondo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione del passaggio o della riassegnazione

3) Condizioni di partecipazione

È condizione per l'effettiva ammissione alla gara delle Prefinali Nazionali che la concorrente sottoscriva l'apposita domanda di ammissione nonché, per accettazione, il presente Regolamento ed i relativi allegati. La concorrente che non assolva a tale onere entro l'inizio delle operazioni di gara si considera a tutti gli effetti ritirata dal Concorso, con ogni conseguenza prevista al quinto comma del successivo ART. 34).

La concorrente deve inoltre versare nell'attuale possesso di tutti i requisiti previsti all'ART. 8), ed il possesso di tutti tali requisiti deve perdurare fino a quando la concorrente rimanga utilmente in gara.

4) Obblighi e oneri delle vincitrici dei Titoli assoluti di Miss – Regione

Le vincitrici dei Titoli Assoluti di *MISS* delle varie Regioni, sebbene ammesse di diritto alle Selezioni Finali e alla FINALE, restano categoricamente tenute ad intervenire alle Prefinali Nazionali ed a partecipare, nel ruolo volta a volta stabilito dalla MIREN, a tutte le manifestazioni in cui esse si articolano e ad ogni altra manifestazione o evento collaterali o connessi.

La violazione di tale obbligo comporta l'immediata esclusione dal Concorso, con decadenza dal Titolo ed ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35).

In ogni caso esse hanno l'onere di sottoscrivere entro e non oltre l'inizio delle operazioni di gara delle Prefinali Nazionali, l'apposita domanda di ammissione nonché, per accettazione, il presente Regolamento ed i relativi allegati.

La titolata che non assolva a tale onere si considera ad ogni effetto ritirata dal Concorso, con le conseguenze tutte previste al quinto comma dell'ART. 34).

È comunque condizione necessaria per l'effettiva ammissione della titolata alle Selezioni Finali e alla FINALE, e per la sua permanenza in gara ivi, il possesso attuale di tutti i requisiti previsti all'ART. 8).

5) Gara, organo giudicante, svolgimento

Partecipano alla gara, in posizione paritetica tra di esse, tutte le ammesse alle Prefinali Nazionali quali precisate al precedente n. 1), nonché le eventuali nuove ammesse a mente del secondo, terzo e quarto capoverso del precedente n. 2).

A ciascuna partecipante è assegnato un numero di gara composto di tre cifre, compreso secondo l'ordinaria serie numerica tra 001 (zero-zero-uno) e quello corrispondente al totale delle partecipanti, destinato a contraddistinguerla lungo tutto il corso della gara; l'assegnazione è operata dalla MIREN in base alla provenienza regionale della concorrente ed al Titolo da essa portato, nell'ordine dalla stessa MIREN prestabilito con determinazione discrezionale insindacabile.

La selezione delle 20 (venti) concorrenti da ammettersi alle Selezioni Finali e alla FINALE unitamente alle 20 (venti) portatrici dei Titoli assoluti di *MISS – Regione* è operata da una Giuria Tecnica sedente in sala di gara, e composta da un numero di membri da due a dieci, oltre un Presidente, tutti designati dalla MIREN con determinazione discrezionale insindacabile.

Sempre a determinazione insindacabile della MIREN, possono in ogni momento essere sostituiti i giurati a carico dei quali sopravvengano impedimenti, oppure resisi dimissionari, e destituiti e sostituiti quelli resisi responsabili di comportamenti o dichiarazioni contrari alla morale comune, lesivi del prestigio o dell'immagine del Concorso e della MIREN, o lesivi della reputazione di concorrenti oppure di altri giurati.

Il Presidente nomina un Segretario, prescegliendolo tra i componenti della Giuria oppure tra i membri della Commissione di Garanzia di cui al successivo ART. 19), e in ambedue i casi, ove sopravvengano dimissioni, impedimento o destituzione del nominato, procede in via immediata a nuova nomina.

Le concorrenti sono chiamate alla presentazione alla Giuria, e alla valutazione da parte della stessa, per gruppi regionali, composti ciascuno dalle concorrenti provenienti da una stessa Regione, fermo sempre restando che per le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte si ha un unico gruppo corrispondente alla regione convenzionale "Piemonte Valle d'Aosta".

All'interno di ciascun gruppo, ciascuna concorrente è presentata singolarmente, e sottoposta a singola valutazione personale mediante brevi interviste, colloqui, eventuali piccole esibizioni anche artistico-spettacolari o ludico-spettacolari, diretti a consentirle di manifestare la propria personalità e di dar prova, ove lo ritenga, di propri particolari talenti.

L'ordine di presentazione dei singoli gruppi regionali è stabilito a discrezione insindacabile della MIREN, e quello di presentazione delle singole concorrenti all'interno di ciascun gruppo segue quello dei numeri di gara. oppure è volta a volta determinato a scelta casuale del Presidente della Giuria.

All'esito delle operazioni di esame di ciascuno dei 20 (venti) gruppi regionali, la Giuria forma una graduatoria di 3 (tre) concorrenti, la prima delle quali è ammessa alle Selezioni Finali e alla FINALE, così da aversi al termine della gara complessive 20 (venti) qualificate per l'ammissione a queste ultime unitamente alle 20 (venti) portatrici dei Titoli assoluti di MISS – Regione.

Ciascuna graduatoria è sottoscritta dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti la Giuria, e consegnata dal Presidente al Segretario o al Presidente della Commissione di Garanzia di cui al successivo ART. 19) unitamente ai verbali della seduta.

La Giuria delibera in camera di consiglio, secondo le formalità stabilite dal Presidente, ogni divergenza di pareri è risolta mediante votazione a maggioranza, ed ogni situazione di parità di voti è risolta con riguardo al voto del Presidente o comunque a sua determinazione.

I criteri di valutazione sono prescelti a discrezione tecnica del singolo giurato.

La Giuria può avvalersi, per migliore valutazione delle concorrenti, anche dei relativi ritratti fotografici istituzionali realizzati a cura della MIREN e dei materiali di videoripresa delle relative sfilate e presentazioni.

La proclamazione delle 20 (venti) qualificate è effettuata congiuntamente in sede di chiusura delle Prefinali Nazionali.

6) Riserve

La seconda e la terza classificata di ciascun gruppo regionale nelle graduatorie di cui al nono capoverso del precedente n. 5) sono costituite a Riserve onde sostituire nell'ordine, nei casi e limiti previsti in avanti in sede di regolamentazione delle Selezioni Finali e della FINALE, la prima classificata o la MISS – Regione o la Riserva già subentrata dello stesso gruppo che fosse a ritirarsi dal Concorso o a venirne esclusa a norma dell'ART. 35).

In ogni caso in cui, per eccedenza delle sostituzioni o qualsiasi altra ragione si fosse ad esaurire la graduatoria, sono costituite a Riserve le restanti non ammesse alle Selezioni Finali e alla FINALE dello stesso gruppo regionale, nell'ordine di anzianità.

ARTT. 17/18) Omissis

(Riguardano la caratteristiche generali e gli organi giudicanti delle Selezioni Finali e della Finale)

ART. 19) COMMISSIONE DI GARANZIA

Dal momento di inizio delle Prefinali Nazionali, è insediata una Commissione di Garanzia formata da tre Avvocati legalmente esercenti, designati dalla MIREN, e deputata a vigilare, dando le opportune disposizioni, sulla regolarità delle operazioni concorsuali e sulla retta applicazione delle norme del presente Regolamento, nonché a risolvere in via immediata ogni dubbio interpretativo o questione applicativa che in ordine a tali norme fosse a insorgere.

La Commissione, che elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario, ha potestà di accesso a ogni atto e operazione concorsuale e può procedere d'ufficio in qualsiasi momento.

Le sue determinazioni sono adottate a maggioranza, non sono soggette a formalità particolari, sono insindacabili e immediatamente vincolanti per le concorrenti, l'organizzazione del Concorso, le Giurie o Commissioni, gli addetti ai sistemi di elaborazione dei dati di voto.

Nel corso della Finale, la Commissione delibera in composizione monocratica, in persona del Presidente, il quale può in qualsiasi momento adottare anche d'ufficio, su eventuali dubbi interpretativi o questioni applicative del presente Regolamento, determinazioni insindacabili vincolanti per l'organizzazione del Concorso, per le concorrenti, la Giuria, il Presentatore dello spettacolo, gli addetti ai sistemi di elaborazione dei dati di voto, nonché per l'emittente televisiva ed i commissionari e gestori dell'eventuale *Televoto*, i quali, per l'effetto, sono l'una e gli altri tenuti alla preventiva sottoscrizione del presente Regolamento.

La Commissione permane in carica anche dopo la conclusione della FINALE fino alla definizione di ogni eventuale questione residuante o solo successivamente insorta.

ARTT. 20/24) Omissis

(Riguardano le Selezioni Finali e la Finale)

ART. 25) CARATTERISTICHE GENERALI DELLE MANIFE-STAZIONI CONCORSUALI – RIPRESE E RELATIVA DIFFUSIONE – PRESA D'ATTO E PRESTAZIONE DI CONSENSO DA PARTE DELLA CONCORRENTE

Con l'iscrizione al Concorso la concorrente prende atto di tutto quanto alle lettere seguenti e vi presta consenso incondizionato e senza riserve:

- **a)** Tutte le manifestazioni concorsuali si svolgono in presenza di pubblico.
- b) In tutte le manifestazioni concorsuali sono previste sfilate collettive e individuali delle concorrenti, e possono essere contemplate interviste ed esibizioni artistico-spettacolari o ludico-spettacolari delle stesse (ad esempio: coreografie, quadri scenografici, numeri spettacolari, prove di abilità, e simili), nonché esibizioni, numeri e interviste di artisti, personalità della cultura o dello *sport*, rappresentanti di pubbliche istituzioni, personalità in genere, il tutto sempre in presenza di pubblico.

- c) Tutte le manifestazioni concorsuali possono contemplare, e di norma contemplano, inserzioni pubblicitarie, e tutte le presentazioni, sfilate, interviste ed esibizioni delle concorrenti nel loro quadro previste possono essere, e di norma sono, abbinate a messaggi pubblicitari, visivi e/o sonori, di imprese produttrici di prodotti o servizi per il mercato, oppure di Enti e Aziende pubblici.
- d) Nel corso di tutte le manifestazioni delle Selezioni Nazionali, tutte le concorrenti sono tenute ad indossare e portare, salvo diversa disposizione della MIREN, gli abiti, gli indumenti e gli accessori loro assegnati in dotazione, fermo il corrispondente obbligo della MIREN di assicurare che tutti tali abiti, indumenti e accessori abbiano foggia e caratteristiche rispettose dei comuni canoni di decenza e comunque non pregiudizievoli della dignità e del decoro delle concorrenti e della integrità della loro immagine.
- e) Analoghe dotazioni possono essere previste anche per tutte o alcune delle manifestazioni delle Selezioni Regionali, ed in tal caso tutte le concorrenti sono tenute ad indossarle e farne uso salvo diversa disposizione dell'Esclusivista competente, fermo s'intende il corrispondente obbligo di questi di assicurare che ogni abito, indumento e accessorio abbia foggia e caratteristiche come al punto precedente.
- f) Tutti detti abiti, indumenti ed accessori di norma recano in evidenza marchi, loghi o altri segni distintivi delle Aziende fornitrici e/o di Aziende o Enti *sponsor* o patrocinatori del Concorso.
- g) Tutte le denominazioni dei Titoli in palio possono contenere, e di norma contengono specie per quanto attiene a quelle dei Titoli classificati come Abbinati, marchi, ditte, ragioni sociali, sigle o denominazioni o segni letterali distintivi in genere, di Aziende od Enti *sponsor* del Concorso.
- h) In tutte le manifestazioni concorsuali, tutte le vincitrici dei Titoli in palio e le partecipanti già portatrici di altri Titoli sono tenute, salvo diversa disposizione della MIREN ovvero, in sede di Selezioni Regionali, del competente Esclusivista, ad indossare fasce e/o altre insegne sulle quali possono essere e di norma sono riprodotti, insieme alla denominazione del titolo vinto o portato, marchi, loghi o segni distintivi in genere di Aziende *sponsor* o fornitrici del Concorso.
- i) Nel corso di tutte le manifestazioni concorsuali tutte le concorrenti sono tenute a sottoporsi alle acconciature e al trucco volta a volta prescritti dalla MIREN ovvero, per quanto riguardante le manifestazioni delle Selezioni Regionali, dall'Esclusivista competente, con uso esclusivo dei prodotti dagli stessi indicati, fermo s'intende il corrispondente obbligo della MIREN ovvero dell'Esclusivista di assicurare che si tratti di prodotti in perfetta regola con le normative igienico-sanitarie e che le acconciature e il trucco siano eseguiti esclusivamente da personale professionista.
- j) La Serata della FINALE può essere ripresa e trasmessa sia in diretta televisiva e che in diretta radiofonica, può essere ritrasmessa sia in differita televisiva che in differita radiofonica. può essere inoltre ripresa con ogni altro mezzo offerto od offerendo dalla tecnologia, e di norma è sempre ripresa anche col mezzo fotografico, cinematografico e videoriproduttivo, e tutte le riprese così realizzate possono essere diffuse con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico.

- **k)** Tutte le manifestazioni delle Selezioni Nazionali possono essere sempre riprese e trasmesse sia in diretta che in differita col mezzo televisivo e/o radiofonico ed con ogni altro mezzo offerto od offerendo dalla tecnologia, essendo anzi di norma sempre riprese anche col mezzo fotografico, cinematografico e videoriproduttivo, e tutte le riprese così realizzate possono essere diffuse con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico.
- l) Riprese e diffusioni di riprese analoghe alle sopradette possono aversi, e di norma sempre si hanno, anche quanto alle manifestazioni delle Selezioni Regionali.
- m) La proprietà e i connessi diritti di utilizzazione dei materiali di tutte le riprese radiotelevisive restano nella titolarità della concessionaria della MIREN che le ha eseguite, senza soggezione a limiti di utilizzo spaziali, temporali, modali o mediali e con libera facoltà di cessione o concessione, avendosi anzi di norma concessioni in favore della MIREN e/o della MISS ITALIA SRL.
- n) La proprietà e i diritti di utilizzazione dei materiali di ogni altra ripresa radiotelevisiva e delle riprese fotografiche, cinematografiche, e di ogni altro genere, relative alle manifestazioni delle Selezioni Nazionali, restano nella piena, libera e incondizionata disponibilità della MIREN, della MISS ITALIA SRL e/o dei loro concessionari o aventi causa che le riprese abbiano realizzato, sempre restando i diritti di utilizzazione non soggetti a limiti spaziali, temporali, modali o mediali, sempre intendendosi il tutto suscettibile di libera cessione o concessione, e sempre avendosi di norma, al riguardo, cessioni o concessioni.
- o) La proprietà e i connessi diritti di utilizzazione dei materiali di tutte le riprese fotografiche, cinematografiche, radiotelevisive e di ogni altro genere, relative alle manifestazioni delle Selezioni Regionali, restano nella piena, libera e incondizionata disponibilità dell'Esclusivista Regionale competente e/o dei suoi concessionari o aventi causa che le riprese abbiano realizzato, con libera facoltà di cessione o concessione a terzi e sempre intendendosi i diritti di utilizzazione non soggetti a limiti spaziali, temporali, modali o mediali.
- p) La MIREN e la MISS ITALIA SRL, giusta le condizioni dei contratti intercorrenti con gli Esclusivisti Regionali, sono di norma cessionarie dei diritti di utilizzazione di cui al punto precedente, con libera facoltà, a loro volta, di subcessioni o subconcessioni a terzi.

ART. 26) OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTECIPANTI AL CONCORSO

Ogni concorrente è obbligata ad osservare, mediante puntuale esecuzione delle prestazioni che a suo carico ne derivano, tutte le prescrizioni e tutti i divieti dal presente Regolamento stabiliti, sotto le comminatorie volta a volta previste per l'inadempimento o la violazione degli stessi.

È obbligata ad osservare, mediante puntuale esecuzione di ogni prestazione comportamentale che da esse risulti imposta a suo carico, tutte le disposizioni dirette alla gestione organizzativa e alla disciplina del Concorso impartite dalla MIREN ovvero, per quanto di loro competenza, dagli Esclusivisti Regionali.

È inoltre obbligata ad osservare, sempre e comunque:

 a) il maggior rispetto, la maggiore lealtà e la maggiore solidarietà verso le compagne;

- b) il comportamento più corretto sotto il profilo morale, civile e giuridico, sia in sede di operazioni concorsuali che in ogni altra sede funzionalmente o temporalmente connessa;
- c) il maggior rispetto:
- $\boldsymbol{c.1}$) verso il pubblico presente alle manifestazioni del Concorso;
- c.2) verso i rappresentanti, il personale e i collaboratori in genere della MIREN, gli Esclusivisti Regionali ed i loro rappresentanti, dipendenti e collaboratori in genere, i componenti delle Giurie, Commissioni e organi giudicanti in genere, i componenti della Commissione di Garanzia operante in sede di Selezioni Nazionali, i presentatori della manifestazioni concorsuali, ogni persona assegnata dall'organizzazione al servizio delle concorrenti e alla salvaguardia della loro sicurezza e riservatezza;
- *c.3)* verso i rappresentanti, dipendenti o collaboratori in genere degli Enti e Aziende *sponsor* del Concorso;
- c.4) verso i gestori, i responsabili e il personale dei locali o strutture dove le manifestazioni concorsuali si svolgono;
- c.5) verso i rappresentanti e il personale delle concessionarie dei diritti di produzione, ripresa e diffusione televisiva delle manifestazioni concorsuali, verso i giornalisti, fotografi e operatori accreditati ad assistervi e a riprenderle, verso i registi, i coreografi, gli scenografi, gli autori, gli assistenti ed ogni altro personale addetto alla preparazione e alla realizzazione degli spettacoli previsti nel quadro delle manifestazioni stesse;
- **c.6)** verso gli artisti e le personalità che intervengano a tali spettacoli;
- **c.7)** verso ogni altro lavoratore o prestatore d'opera impegnato nell'ambito del Concorso, e in qualsiasi altro ambito al Concorso connesso o riferibile.

È obbligata ad astenersi da qualsiasi pubblica spendita della propria qualità di partecipante al Concorso in forme, modi e contesti contrari alla comune morale o comunque tali da recare pregiudizio al buon nome e all'immagine del Concorso stesso.

È obbligata ad astenersi da campagne pubblicitarie, e comunque da ogni azione promozionale in proprio favore, che per le sue modalità risulti incompatibile col carattere dilettantistico e la dignità del Concorso.

ART. 27) OBBLIGHI SPECIFICI DELLE PARTECIPANTI ALLE SE-LEZIONI NAZIONALI

Tutte le concorrenti ammesse a partecipare alle Selezioni Nazionali sono inderogabilmente tenute all'osservanza di tutti i seguenti obblighi e divieti:

- a) osservare in ogni momento, sia in sede di operazioni concorsuali che in qualsiasi altra sede, una condotta assolutamente irreprensibile sotto il profilo morale e civile;
- b) partecipare ad ogni manifestazione o iniziativa, a ogni spettacolo e ripresa radiotelevisiva, e ad ogni prova di spettacoli o riprese radiotelevisive, indicati dalla MIREN;
- c) osservare puntualmente gli orari stabiliti per le iniziative, gli spettacoli, le riprese e le prove dette al punto precedente;
- d) non farsi ritrarre o riprendere con il mezzo fotografico, cinematografico, televisivo, o qualsiasi altro mezzo, se non dai fotografi e dagli operatori accreditati dalla MIREN;
- e) non prestarsi in alcun caso a posare in modo sconveniente, o a seno scoperto, o tantomeno in nudità;
- f) non rilasciare dichiarazioni contrarie alla morale;

- g) non farsi ritrarre o riprendere in alcuna forma e maniera in accostamento con prodotti, marchi, loghi o segni in genere di Aziende diverse da quelle abbinate al Concorso;
- h) rientrare immediatamente in albergo al termine delle manifestazioni, ivi rimanendo in attesa delle disposizioni impartite dalla MIREN;
- rispettare scrupolosamente i diritti e le esigenze personali, d'ordine morale e materiale, delle compagne con le quali condividono le stanze d'albergo assegnate.

L'inadempimento o l'inosservanza di anche uno soltanto di tali obblighi e divieti comporta l'esclusione dal Concorso, con le conseguenze previste all'ART. 35), nonché con decadenza della concorrente da ogni copertura assicurativa ed esonero della MIREN da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 28) CESSIONE DI IMMAGINE E DIRITTI

Con l'accettazione del presente Regolamento, la concorrente cede per ogni effetto il diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma nel quadro delle manifestazioni concorsuali, nel quadro degli spettacoli su di esse incentrati o ad esse collegati, nel quadro di ogni manifestazione collaterale e in qualsiasi altro quadro comunque riferibile al Concorso, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del medesimo e quelle connesse di promozione o pubblicità di prodotti, servizi, marchi, loghi o segni in genere delle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso:

- I) all'Esclusivista Regionale competente per quanto di attinenza alle Selezioni Regionali partecipate, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, e in particolare alla MIREN e alla MISS ITALIA SRL.
- II) alla MIREN per quanto attinente alle Selezioni Nazionali, con libera ed incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, specie per quanto riguardante ogni produzione radiotelevisiva attinente alle Selezioni Nazionali o al Concorso in genere;

La cessione si intende estesa a tutte le esibizioni della concorrente nei medesimi quadri, ivi comprese quelle aventi carattere artistico-spettacolare o consimile, e ad ogni diritto relativo ai risultati di tali esibizioni e prestazioni.

Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nell'interezza o in qualsiasi minor parte, con elaborazione o meno, delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, videotelevisive e sonore, relative ai medesimi quadri ed alle esibizioni e prestazioni ivi rese dalla concorrente, anche se di carattere artistico-spettacolare o consimile, nonché ai risultati di tali esibizioni e prestazioni, operate, anche successivamente alla conclusione del Concorso, a qualsivoglia fine e in qualsivoglia sede e contesto, ivi comprese le iniziative o attività di promozione o pubblicità del Concorso o dei prodotti, servizi. marchi, loghi o segni distintivi in genere delle Aziende o Enti sponsor del Concorso.

Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro genere.

Le ulteriori cessioni di diritti in obbligo delle vincitrici dei Titoli Regionali Assoluti o di Titoli Nazionali, delle 20 (venti) qualificate dalle Prefinali Nazionali e delle Riserve ad esse subentranti, sono regolate come ai tre articoli a seguire.

ART. 29) OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELLE VINCITRICI DI TITOLI NAZIONALI — CESSIONI SPECIFICHE A CARICO DELLE STESSE, DELLE VINCITRICI DEI TITOLI REGIONALI ASSOLUTI E DELLE 20 (VENTI) QUALIFICATE DALLE PREFINALI NAZIONALI

Le vincitrici dei Titoli Nazionali, nonché le tre candidate di riserva designate per ciascun Titolo Nazionale Abbinato limitatamente all'obbligo *sub* lettera *a*), sono inderogabilmente tenute all'osservanza dei seguenti obblighi e divieti:

- a) trattenersi, su semplice richiesta della MIREN, nella località sede della FINALE per gli otto giorni successivi alla conclusione di quest'ultima, e quivi partecipare ai servizi fotografici e/o conferenze o incontri stampa e/o riprese radio e/o televisive dalla MIREN indicati;
- **b)** partecipare, su semplice richiesta della MIREN, ai concorsi internazionali che la stessa fosse eventualmente a indicare;
- c) partecipare, su semplice richiesta della MIREN, a manifestazioni di spettacolo o di moda, a trasmissioni televisive o radiofoniche, e consimili, in Italia ed all'Estero;
- d) prestarsi su semplice richiesta della MIREN, anche in giorno festivo e salvo solo diritto a preavviso di almeno giorni 6 (sei), per fotografie, riprese cinematografiche o televisive o da diffondersi per rete telematica (Internet), apparizioni, esibizioni o interventi in sedi televisive o radiofoniche o nel quadro di manifestazioni o eventi di spettacolo in genere, il tutto in qualsivoglia contesto ed anche se nel contesto di iniziative o campagne promozionali o pubblicitarie;
- e) posare per la realizzazione dei manifesti ufficiali della successiva edizione del Concorso e degli altri concorsi eventualmente abbinati, e intervenire come ospite o giurato alle Selezioni Nazionali delle due successive edizioni del Concorso, il tutto sempre a semplice richiesta della MIREN;
- non partecipare, né intervenire in qualsiasi veste, a concorsi di bellezza nazionali o internazionali senza averne avuto preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN;
- g) non partecipare, nemmeno a titolo meramente gratuito, e in alcuna veste, vuoi pure di semplice ospite, a manifestazioni, spettacoli o simili con o senza ripresa televisiva, né posare per foto di moda o pubblicità o per servizi giornalistici, né partecipare in alcuna veste a iniziative o campagne pubblicitarie o promozionali, sfilate, esibizioni di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN;
- h) non rilasciare interviste o dichiarazioni pubbliche comportanti spendite del Titolo, o riferimenti al Titolo o al Concorso, senza preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN;
- adottare, in sede delle partecipazioni, interventi, apparizioni, pose, sfilate, interviste ed esibizioni tutte di cui ai punti precedenti (ferma sempre la necessità di autorizzazione per quelle agli ultimi tre punti), l'abbigliamento, il trucco e l'acconciatura indicati dalla MIREN;
- j) non posare per fotografie di nudo o comunque farsi ritrarre con qualsiasi mezzo in pose di nudo.

La durata degli obblighi e divieti di cui alle lettere da *b*) a *j*) è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2025.

Le stesse vincitrici sono altresì sempre tenute, senza limiti di durata, all'osservanza degli obblighi e divieti comuni stabiliti, a carico delle vincitrici di Titoli, al successivo ART. 34).

Con l'accettazione di un Titolo Nazionale, la vincitrice cede in esclusiva alla MIREN, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, ogni diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma in qualsiasi sede, contesto, forma e modo, e con qualsiasi mezzo conosciuto o di futura concezione, fino a tutto il 31 dicembre 2025.

Cede inoltre in esclusiva alla MIREN, sempre con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, il diritto di utilizzo senza limiti di spazio, tempo, mezzo, scopo o di qualsivoglia altro genere, di ogni ripresa con qualsiasi mezzo effettuata e di ogni risultato delle prestazioni rese in adempimento degli obblighi di cui al primo comma e comunque in adempimento di ogni obbligo a suo carico risultante dal presente Regolamento.

Con l'accettazione di un Titolo Regionale Assoluto, o della qualificazione a partecipare alle Selezioni Finali e alla FINALE conseguita all'esito delle Prefinali Nazionali, o del subentro quale Riserva a una ritirata o esclusa dalla Selezioni Finali o dalla FINALE a mente del n. 6 dell'ART. 16), la vincitrice o qualificata o subentrante è tenuta all'osservanza degli obblighi e divieti tutti di cui al primo comma sub lettere da b) a j) fino a tutto il 31 dicembre 2025, e cede in esclusiva alla MIREN, fino a tutto il 31 dicembre 2025, ogni diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma in sede di produzioni televisive, cinematografiche, di spettacolo in genere, di campagne o attività pubblicitarie a diffusione nazionale o locale o via canali social e via Internet in genere, nonché il diritto di utilizzo senza limiti di spazio, tempo, mezzo, scopo, o di qualsivoglia altro genere, di ogni ripresa con qualsiasi mezzo effettuata di dette produzioni e di ogni risultato delle prestazioni di qualsiasi genere rese nel quadro delle stesse, il tutto con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi,

L'eventuale rinuncia al Titolo Nazionale o Regionale Assoluto, o alla qualificazione, o al subentro, dopo la relativa accettazione, non produce, salvo che la MIREN vi consenta espressamente per iscritto, alcuna cessazione degli effetti delle cessioni sopra dette, o alcuna estinzione degli obblighi sopra previsti.

ART. 30) OBBLIGHI E DIVIETI PARTICOLARI A CARICO DELLA VINCITRICE DEL TITOLO DI MISS ITALIA

Oltre che a tutto quanto precisato al precedente ART. 29), la vincitrice del Titolo di *MISS ITALIA 2024* è inderogabilmente tenuta:

- A) ad intervenire alla FINALE delle edizioni 2025, 2026 e 2027 del Concorso per partecipare alla cerimonia di passaggio del Titolo alla nuova vincitrice ed a qualsiasi manifestazione o spettacolo delle stesse edizioni che la MIREN fosse ad indicare:
- B) a non fare spendita o uso pubblico, in qualsiasi forma, del Titolo di MISS ITALIA 2024 senza preventiva autorizzazione scritta della MIREN.

ART. 31) CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI E PRESTAZIONI

Le cessioni al precedente ART. 28), e le prestazioni di fare o non fare derivanti a suo carico dalle previsioni agli ARTT. 25) e 26) per quanto non costituente mera osservanza della disciplina concorsuale, si intendono fatte e rese dalla concorrente a fronte della promozione e valorizzazione del proprio nome e della propria immagine derivantele dalla partecipazione al Concorso in ragione della speciale rinomanza e popolarità dello stesso, senza che mai possano reclamarsi da parte sua ulteriori corrispettivi per le stesse cessioni e prestazioni, e senza che dall'altra parte possano mai reclamarsi corrispettivi o rimborsi di sorta per la stessa promozione e valorizzazione.

Analogamente, le prestazioni e cessioni a favore della MIREN rese e fatte dalle vincitrici di Titoli Nazionali, dalle vincitrici dei Titoli Regionali Assoluti, dalle qualificate dalla Prefinali Nazionali e dalla Riserve subentranti ai sensi del precedente ART. 29), sempre per quanto non costituisca mera osservanza della disciplina concorsuale o non sia riconducibile a mera esigenza funzionale del Concorso, si intendono rese e fatte dalla titolata o qualificata o subentrante a fronte della specifica promozione e valorizzazione del proprio nome e della propria immagine derivantele dai Titoli portati o dalla partecipazione alle Selezioni Finali e alla FINALE del Concorso, senza che possano mai reclamarsi da parte sua ulteriori corrispettivi per le stesse cessioni e prestazioni, e dall'altra parte mai reclamarsi corrispettivi di sorta per la stessa promozione e valorizzazione.

Per le prestazioni da rendersi fuori luogo di residenza è comunque sempre riconosciuto alla titolata o qualificata o subentrante il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno necessarie e documentate oppure il pagamento diretto delle spese stesse.

Le prestazioni rese successivamente alla conclusione del Concorso a beneficio di Aziende *sponsor* (pose per fotografie, *spot* o riprese in genere, sfilate o esibizioni in genere, partecipazioni o interventi testimoniali a *convention*, mostre, fiere, rassegne, e quant'altro), sono regolate da accordi specifici tra la titolata e le medesime Aziende *sponsor*.

Resta pertanto esclusa qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della MIREN in ordine ai rapporti relativi alle stesse prestazioni e ad ogni altro connesso, i quali rimarranno regolati dagli autonomi contratti tra la titolata e le Aziende richiedenti, gravando conseguentemente su queste ultime soltanto anche gli oneri previdenziali e assicurativi di legge.

Restano ovviamente sempre a carico della titolata gli adempimenti e gli oneri contributivi e fiscali posti dalla legge a carico del prestatore d'opera.

Restano esclusi provvigioni o rimborsi in favore della MIREN in relazione ai contratti stipulati dalla titolata o qualificata o subentrante, fatta eccezione per i contratti relativi a prestazioni in sede di produzioni televisive, cinematografiche, di spettacolo in genere, nonché di campagne o attività pubblicitarie a diffusione nazionale o via canali *social* e via *Internet* in genere, nel caso dei quali dovrà riconoscersi alla MIREN, a titolo di rimborso forfetario oneri di assistenza commerciale, gestionali e organizzativi, una commissione pari al 20% del corrispettivo netto, oltre IVA di legge.

Gli impegni specifici della *MISS ITALIA 2024* sono regolati da appositi separati contratti.

ART. 32) OSPITALITÀ DELLE PARTECIPANTI ALLE SELEZIONI NAZIONALI – SPESE DI VIAGGIO

A tutte le partecipanti alle Selezioni Nazionali è offerta dalla MIREN ospitalità alberghiera completa presso la relativa sede, in struttura di eccellenza secondo gli *standard* locali, dal giorno di arrivo prescritto fino al giorno in cui la concorrente abbia esaurito i propri impegni concorsuali.

La sistemazione alberghiera, onde assicurare adeguate possibilità di socializzazione, è di norma prevista in stanze da condividere con altre partecipanti. A tutela dell'incolumità e della riservatezza delle ospiti è predisposto un servizio di sicurezza operativo ventiquattro ore su ventiquattro.

Restano a carico delle partecipanti unicamente le spese del viaggio dal proprio luogo di residenza alla sede delle Selezioni Nazionali e del successivo viaggio di ritorno.

ART. 33) DOTAZIONI DI BENI

È assicurata alle partecipanti alle Selezioni Nazionali la dotazione di ogni capo di abbigliamento o bene loro occorrente ai fini della partecipazione alle operazioni del Concorso.

Tali beni, che di norma recano i marchi di Aziende fornitrici o *sponsor* del Concorso, devono essere usati diligentemente e secondo le direttive della MIREN.

ART. 34) DIRITTI SUI TITOLI, RINUNCIA AI TITOLI

La proprietà intellettuale esclusiva delle denominazioni dei Titoli posti in palio, e di ogni segno in genere ad essi relativo, è della MISS ITALIA SRL.

Salvo diversa, espressa disposizione, qualsiasi Titolo attribuisce alla vincitrice esclusivamente il diritto di ritenerlo e di fregiarsene, e in nessun caso comporta altri diritti verso la MIREN, la MISS ITALIA SRL o, per quanto attinente ai Titoli assegnati in sede di Selezioni Regionali, gli Esclusivisti Regionali.

Il diritto di ritenere il Titolo e di fregiarsene si intende sempre soggetto alle condizioni ed ai limiti derivanti dalle norme in materia di cumulo, di mutamento della denominazione, di soppressione e di passaggio obbligatorio dei Titoli, di decadenza dai Titoli, e da ogni altra norma in materia di Titoli prevista dal presente Regolamento.

Si intende inoltre sempre soggetto all'obbligo tassativo della vincitrice di assicurare con la massima diligenza, nell'atto di qualsiasi spendita del Titolo, che esso risulti indicato con la sua denominazione esatta e completa anche dell'anno (2024), e che la spendita sia sempre effettuata con modalità e in contesti consoni alla dignità del Titolo e del Concorso, conformi alla comune morale, e comunque tali non pregiudicare il buon nome e la storica immagine del Concorso, ovvero il buon nome, l'immagine, i diritti o interessi della MIREN, della MISS ITALIA SRL o dei loro rappresentanti, o delle Aziende o Enti sponsor o patrocinatori del Concorso nel caso di Titoli Abbinati recanti in denominazione marchi, loghi o segni distintivi in genere di costoro.

Salvo diversa disposizione, la rinuncia ad un Titolo, ovvero il ritiro dal Concorso della portatrice di un Titolo in una fase in cui il relativo possesso costituisca condizione di accesso o di partecipazione, comporta la perdita del Titolo con ogni diritto inerente e connesso, ed il passaggio *ipso jure* del Titolo perduto alla prima concorrente a seguire la rinunciante o ritirata, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo cui esso non possa cumularsi.

Non è ammessa in alcun caso la cessione di un Titolo, e se effettuata essa si intende radicalmente nulla.

ART. 35) DISCIPLINA DEL CONCORSO – ESCLUSIONE E DE-CADENZA

È irrogata alla concorrente l'esclusione dal Concorso al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti fattispecie:

- 1) sopravvenuto venir meno, ovvero sopravvenuta risultanza del difetto, di anche uno soltanto dei requisiti di ammissione [ARTT. 8 e 9];
- accertamento dell'inammissibilità della domanda di iscrizione nel prosieguo del Concorso [ART. 11, quarto comma, lett. a)];
- 3) violazione dei vincoli territoriali [ART. 12, secondo comma, lett. a);
- 4) violazione per tre volte, da parte della prima classificata in una selezione locale o della vincitrice di un Titolo Provinciale, del divieto di partecipare ad alcun'altra successiva selezione locale salvo i casi espressamente consentiti, accertata in pendenza di Concorso [ART. 13, punto 7.m];
- 5) violazione del divieto di partecipare di partecipare a gare o manifestazioni di altri concorsi di bellezza nazionali o internazionali, fatto alla concorrente che abbia conseguito l'ammissione alle finali regionali [ART. 13, punto 7.p)];
- 6) violazione per tre volte del divieto di partecipare a una selezione locale fatto alla portatrice di un Titolo Regionale Abbinato [ART. 13, punto 7.q)];
- 7) violazione del divieto di partecipare alle gare per altri Titoli Regionali Abbinati fatto alla concorrente che ne abbia già vinto uno [ART. 13, punti 8.f.2) ed 8.f.3);
- 8) partecipazione alle finali di una Regione senza averne il diritto per non averlo conseguito [ART. 13, punto 8.n];
- 9) partecipazione alla gara per l'assegnazione di uno dei Titoli Speciali ai numeri 9) e 10) dell'ART.13) da parte della concorrente priva dei requisiti di ammissione previsti oppure già detentrice di un Titolo Speciale [ART. 13, punti 9.f) e 10.r);
- 10) violazione del divieto di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, fatta eccezione della gara per l'assegnazione provvisoria del Titolo Assoluto di MISS della Regione, da parte della vincitrice di uno dei Titoli Speciali di cui al numero che precede [ART.13, punti 9.g) e 10.s)];
- 11) Inadempimento dell'obbligo di intervenire alle Prefinali Nazionali da parte della vincitrice di un Titolo Assoluto di *MISS* della Regione [ART.16, n. 4), quarto capoverso];
- **12)** Inadempimento o violazione di anche uno soltanto degli obblighi e divieti a carico della partecipanti alle Selezioni Nazionali enumerati all'**ART. 27)** [*ibidem*, ultimo comma].

È inoltre riservata alla MIREN la potestà di disporre a suo insindacabile giudizio in ogni fase del Concorso, con effetto vincolante per gli Esclusivisti ove ciò avvenga in fase di Selezioni Regionali, l'esclusione delle concorrenti inadempienti anche ad uno solo degli obblighi all'ART. 26) o degli obblighi o prestazioni derivanti dalle previsioni all'ART. 25), o comunque resesi responsabili di comportamenti indecorosi o in qualsiasi modo lesivi dell'immagine e buon nome del Concorso, della MIREN, della MISS ITALIA SRL, delle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso.

L'esclusione ha effetto immediato, e comporta la perdita di ogni diritto concorsuale e Titolo eventualmente già conseguito, con obbligo dell'esclusa di restituire ogni omaggio e dotazione di beni o gadget ricevuti dalla MIREN, o dalle Aziende o Enti sponsor del Concorso, o dagli Esclusivisti Regionali.

Resta inoltre sempre salvo il diritto della MIREN di agire per il risarcimento dei danni subiti.

È inoltre irrogata:

I) la decadenza dal Titolo Nazionale o dal Titolo Regionale conseguito, alle vincitrici che si siano rese inosservanti degli obblighi e divieti di cui ai precedenti ARTT. 29) e 30), ovvero inadempienti rispetto agli obblighi derivanti dalle cessioni di diritti previste al quarto, quinto e sesto comma dello stesso ART. 29);

II) la decadenza da ogni Titolo Regionale, Provinciale, Locale o Speciale conseguito, alle vincitrici che, anche successivamente alla conclusione del Concorso, si siano fregiate del Titolo o dei Titoli conseguiti in modi o contesti difformi da quelli stabiliti al quarto comma dell'ART. 34);

III) la decadenza da ogni Titolo Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale o Speciale conseguito, delle vincitrici a cui carico risulti accertato, dopo la conclusione del Concorso, anche uno solo degli inadempimenti, irregolarità e violazioni enumerati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) del primo comma.

La decadenza opera con effetto immediato e comporta per la decaduta la perdita di ogni diritto sul Titolo o i Titoli conseguiti e portati, con divieto di potersene ulteriormente fregiare in qualsiasi modo o forma ed obbligo di restituire ogni dotazione di beni, *gadget* e omaggi ricevuti dalla MIREN o dalle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso o dagli Esclusivisti Regionali, salvo sempre e impregiudicato il diritto della MIREN di agire per il risarcimento di ogni danno subito.

I Titoli perduti dall'esclusa o dalla decaduta sono riassegnati, salvo diversa previsione specifica, come al quinto comma dell'ART. 34), con trasferimento alla nuova assegnataria di tutti i premi e le dotazioni di beni o *gadget* al Titolo eventualmente connessi, senza che l'esclusa o la decaduta possa opporre al riguardo eccezioni o pretese di sorta.

Resta infine sempre riservata alla MIREN la facoltà di non dar corso all'esclusione o alla decadenza, pur nella ricorrenza dei relativi presupposti, laddove le particolarità del caso configurino, a suo insindacabile giudizio, cause di giustificazione o di attenuazione della responsabilità dell'interessata.

ART. 36) MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO

È riservata alla MIREN la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni o modifiche al presente Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative o funzionali del Concorso, fatti sempre salvi il rispetto dello spirito del Regolamento del Concorso stesso e salvi ed impregiudicati i diritti quesiti dalle concorrenti.

Nel corso delle Selezioni Nazionali, l'esercizio di tale facoltà è subordinato al parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione di Garanzia di cui all'**ART. 19**).

ART. 37) PRESE D'ATTO A CHIUSURA

Con l'iscrizione al Concorso e l'accettazione del presente Regolamento, la concorrente conferma di prendere atto di tutti gli obblighi, divieti e prestazioni stabiliti a suo carico, e in particolare di tutti quelli precisati, richiamati o logicamente implicati dalle previsioni agli ARTT. 25), 26), 27), 28), 29), 30), 34), nonché della normativa disciplinare stabilita all'ART. 35), e conferma di prestare al riguardo consenso incondizionato e senza riserve.

ART. 38) TUTELA DELLE CONCORRENTI

Gli Esclusivisti Regionali in fase di Selezioni Regionali e, in fase di Selezioni Nazionali, il personale della MIREN e quello di assistenza e di sicurezza, sono in ogni momento a disposizione delle concorrenti per la segnalazione di qualsivoglia abuso, molestia o comportamento inopportuno da chiunque posto in essere o tentato ai di loro danni.

ART. 39) FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE RELA-TIVE ALLE SELEZIONI REGIONALI

Per ogni controversia relativa ad atti od operazioni delle Selezioni Regionali si intende esclusivamente competente il Foro del luogo in cui è stabilita la sede dell'Esclusivista Regionale gestore e responsabile della Selezione interessata

ART. 40) FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE IN CUI SIA PARTE LA MIREN

Per ogni controversia in cui sia parte o sia comunque individuata o individuabile quale parte o litisconsorte la MIREN, si intende esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per accettazione		
Luogo e data		
(Firma dell'istante)	(Firma dell'esercente la patria potestà, solo per le minori)	

Si approvano specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile per tutto quanto di occorrenza, dopo averle attentamente e singolarmente esaminate, le seguenti clausole dell'antesteso Regolamento:

ART. 2, VII COMMA (Carattere squisitamente dilettantistico del Concorso, assenza di compensi o premi in denaro o altre utilità)
ART. 3 (Titoli in palio, carattere onorifico, distinzioni, enume-

razioni, particolarità relative alle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Sardegna; Riserve di partecipazione alle gare per i Titoli Speciali; Assenze di gerarchie tra Titoli; Diritti delle vincitrici)

ART. 4 (Libera facoltà della MIREN di mutare le denominazioni dei Titoli, sopprimere Titoli, porre in palio nuovi Titoli; Obblighi delle vincitrici in caso di mutamenti di denominazioni o soppressioni)

ART. 5 (Cumulo di Titoli, casi consentiti e vietati; Nullità insanabile del Titolo conseguito da colei che abbia conseguito identico Titolo in una delle due precedenti edizioni del Concorso; Assegnazione dei Titoli nulli come sopra o non cumulabili)
ART. 7 (Organizzazione e gestione delle varie fasi del Concorso; Ripartizione della responsabilità delle operazioni e di ogni atto, contratto o rapporto inerente; Esclusione di ogni responsabilità della MIREN per tutto quanto attinente alle Selezioni Regionali; Esclusione di ogni responsabilità degli Esclusivisti Regionali per tutto quanto attinente alle Selezioni Nazionali; Momento di decorrenza e di cessazione della responsabilità della MIREN)

ART. 8 (Requisiti di ammissione al Concorso, necessario possesso di tutti gli stessi, facoltà di dispensa della MIREN)

ART. 9 (Necessaria permanenza di tutti i requisiti di ammissione per l'intera durata del Concorso pena l'esclusione di cui all'Art. 35), o la decadenza ibidem prevista ove il difetto dei requisiti risulti accertato dopo la conclusione del Concorso)

ART. 10 (Iscrizione al Concorso, necessaria iscrizione alla Regione di nascita o di residenza, requisiti della domanda, documentazione necessaria; Sottoscrizione dell'esercente la patria potestà per le minori; Effetti della domanda; Divieto di passaggi a Regioni diverse da quella di iscrizione, salvo possibilità di passaggio dalla Regione di nascita a quella di residenza, o viceversa, ove siano diverse; Condizioni e limiti per tale passaggio; Termine utile per la proposizione della domanda)

ART. 11 (Inammissibilità della domanda, casi, conseguenze; In particolare, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) nel caso di accertamento dell'inammissibilità della domanda in prosieguo di Concorso oppure dopo il Concorso; Invalidità a sanare l'inammissibilità della domanda della relativa accettazione da parte dell'Esclusivista Regionale competente)

ART. 12 (Vincoli territoriali, conseguenze della violazione e in particolare esclusione e decadenza ai sensi dell'Art. 35) nonché nullità dei Titoli conseguiti; Irrilevanza dell'eventuale concorso nella violazione degli Esclusivisti Regionali)

ART. 13, n. 1 (Titoli di MISS delle varie Regioni, ammissione di diritto alla Selezioni Finali e alla FINALE delle vincitrici; Titoli Regionali Abbinati, ammissione di diritto delle vincitrici alle Prefinali Nazionali; Titoli Provinciali, ammissione di diritto delle vincitrici alle finali regionali; Titoli Locali, casi nei quali le vincitrici sono ammesse alle finali regionali; Titoli Speciali, ammissione di diritto delle vincitrici alle Prefinali Nazionali)

ART. 13, n. 2 (Articolazione delle Selezioni Regionali; Eventuali prefinali e preselezioni prodromiche all'ultima finale; Discrezionalità dell'Esclusivista circa il numero e la distribuzione sul territorio delle selezioni locali, nonché circa le località di celebrazione delle finali e prefinali)

ART. 13, n. 3 (Giurie, necessità a pena di nullità, composizione, divieti a farne parte, reintegrazione, casi di nullità degli atti)

ART. 13, n. 4 (Votazioni della Giurie, modalità, casi di nullità del voto o della scheda o della votazione)

ART. 13, n. 5 (Scrutini e formazione delle classifiche, modalità; Risoluzione di eventuali parità nelle classifiche, valore dirimente del voto e gradatamente del giudizio insindacabile del Presidente di Giuria, casi di votazione di ballottaggio obbligatoria; Segretezza del voto; Casi di nullità delle classifiche)

ART. 13, n. 6 (Verbali delle Giurie, divieto di esibizione alle concorrenti e a terzi delle schede e delle tabelle di scrutinio)

ART. 13, n. 7 (Selezioni locali, numero minimo di partecipanti sotto pena di nullità; Classificate ammesse alle finali regionali; Divieto di partecipazione a successive selezioni locali nell'ambito della stessa provincia per le vincitrici di una di esse, limiti e casi di inoperatività del divieto, estensione del divieto a qualsiasi selezione della Regione, salvo quelle per i Titoli Speciali ai punti da C.1) a C.15) dell'Art. 3), XII comma, per le vincitrici di Titoli Provinciali, nullità del Titolo conseguito in violazione del divieto e suo passaggio, sanzioni in caso di violazione ed in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) nel caso di reiterazione oltre una volta della violazione; Conseguibilità per una sola volta del diritto di ammissione alle finali di una Regione, passaggio di tale diritto nel caso di successivi conseguimenti, analogo passaggio del diritto non conseguibile o perduto dalla vincitrice di un Titolo Provinciale; Divieto di partecipazione a gare o manifestazioni di altri concorsi di bellezza nazionali o internazionali per la concorrente che abbia conseguito l'ammissione alle finali regionali, sotto pena di esclusione o decadenza a mente dell'Art. 35); Divieto di partecipazione e selezioni locali per la già detentrice di un Titolo Regionale Abbinato, conseguenze della violazione e in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) nel caso di reiterazione oltre una volta; Risoluzione delle situazioni di parità in classifica alle spalle della partecipante abusiva o della già ammessa alle finali regionali; Insussistenza di obblighi dell'Esclusivista di dare comunicazioni ad personam in ordine alle selezioni di sua competenza)

ART. 13, n. 8 (Finali regionali; Divieto di finali per più titoli salvo autorizzazione della MIREN e salvo che in Regioni con meno di quattro province, divieto in ogni caso di finali coeve; Discrezionalità dell'Esclusivista quanto all'ordine delle finali; Divieto di celebrazione di finali anteriormente a prefinali, e di prefinali anteriormente alla conclusione delle selezioni locali, pena la nullità della finale o prefinale; Nullità della finale per il Titolo Assoluto non celebrata per ultima; Divieto di partecipazione a gare per altri Titoli Abbinati per la già vincitrice di uno di essi, sanzioni per la violazione e in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35), nullità e passaggio del Titolo conseguito in violazione; Passaggio dell'eventuale Titolo Abbinato o Speciale detenuto dall'eletta a MISS - Regione; Risoluzione delle parità nelle posizioni utili a detti passaggi; Nullità dei Titoli Regionali, passaggio o rassegnazione del Titolo nullo od oggetto di decadenza, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) della partecipante senza diritto alle finali di una Regione; Altri casi di nullità dei Titoli Regionali, riassegnazione del Titolo nullo in tali casi; Non riassegnazione dei Titoli Provinciali o Locali assegnati dopo una prefinale)

ART. 13, n. 9 (Titoli Speciali di Miss Roma, Miss Milano, Miss Cinema Dr. Kleein Roma, Miss Torino, Miss Perugia, Miss Napoli, Miss Palermo, Miss Cagliari, Miss Bergamo Brescia Capitali della Cultura, Miss Alto Adige – Südtirol; Modalità di assegnazione; Riserva alle nate o residenti nelle omonime Città e rispettive provincie, o nella rispettiva Provincia Autonoma quanto all'ultimo; Condizione di iscrizione alla Selezioni Regionali volta a volta pertinenti per l'ammissione alla gara; Ammissione alla gara anche della già portatrice di un Titolo Regionale Abbinato o Provinciale, salvo passaggio di esso nel caso risultasse vincitrice; Non ammissione alle gare delle già portatrici di un

Titolo Speciale; Esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) della partecipante abusiva, nullità e riassegnazione del Titolo da costei eventualmente conseguito; Ammissione delle vincitrici alle Prefinali Nazionali; Divieto alle vincitrici di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, fatta eccezione di quella per il Titolo di MISS - Regione; Violazione del divieto, conseguenze e in particolare decadenza dal Titolo, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35); Possibilità di preselezioni; Risoluzione di eventuali parità; Inderivabilità dai Titoli secondari eventualmente assegnati in concomitanza di diritti concorsuali o comunque diversi dal semplice diritto di fregiarsene)

ART. 13, n. 10 (Altri Titoli Speciali; Riserva alle ammesse alle finali delle Regioni volta a volta precisate; Modalità di assegnazione; Ammissione alla gara anche della portatrice di un Titolo Regionale Abbinato o Provinciale, salvo passaggio di esso nel caso risultasse vincitrice; Non ammissione alla gara delle già portatrici di un Titolo Speciale; Esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) della partecipante priva dei requisiti o già portatrice di un Titolo Speciale, nullità e riassegnazione del Titolo da costei eventualmente conseguito; Ammissione delle vincitrici alle Prefinali Nazionali; Divieto alle vincitrici di partecipare ad altre gare per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali fatta eccezione di quella per il Titolo di MISS -Regione; Violazione del divieto, conseguenze e in particolare decadenza dal Titolo, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35), nullità di ogni nuovo titolo eventualmente conseguito; Risoluzione di eventuali parità; Inderivabilità dai Titoli secondari eventualmente assegnati in concomitanza di diritti concorsuali o comunque diversi dal semplice diritto di fregiarsene)

ART. 13, n. 11 (Regime delle nullità e delle inosservanze non previste a pena di nullità; Forme, termini perentori e condizioni per la relativa contestazione; Necessità di effettivo e attuale interesse per proporla, limiti di tale interesse; Nullità, inammissibilità e improcedibilità della contestazione; Effetti estensivi della contestazione; Sanatoria delle nullità e delle inosservanze, nullità insanabili, invalidità della sanatoria a precludere l'esclusione o la decadenza ai sensi dell'Art. 35))

ART. 14 (Iniziative particolari in facoltà degli Esclusivisti Regionali, inderivabilità di diritti concorsuali verso la MIREN)

ART. 15 (Passaggi o riassegnazioni di Titoli Regionali dopo la conclusione delle finali regionali in caso di rinunce, ritiri, esclusioni o accertamenti di nullità sopravvenuti; Risoluzione delle situazioni di parità nella posizione di classifica utile al passaggio o alla riassegnazione)

ART. 16, n. 1 (Prefinali Nazionali; Concorrenti ammesse di diritto, facoltà discrezionale della MIREN di ulteriori ammissioni)
ART. 16, n. 2 (Prefinali Nazionali; Passaggio o riassegnazione di un Titolo Regionale assoluto in capo a una portatrice di Titolo Regionale Abbinato o Speciale nel tempo tra la conclusione delle finali regionali e la proclamazione delle 20 qualificate, passaggio del Titolo portato da quest'ultima, termine di presentazione per la subentrante per l'ammissione alla gara delle Prefinali Nazionali; Passaggio o riassegnazione di un Titolo Regionale Abbinato o Speciale nello stesso arco temporale, termine di presentazione per la subentrante per l'ammissione alla gara delle Prefinali Nazionali; Rinuncia al passaggio del Titolo o alla partecipazione alle Prefinali Nazionali della chiamata al subentro, ulteriore subentrante, termine di presentazione per la stessa per l'ammissione alla gara delle Prefinali Nazionali; Esonero dell'Esclusivi-

sta competente da responsabilità per la mancata ammissione alla gara della subentrante presentatasi fuori termine, salvo ritardo grave e colpevole nella comunicazione del passaggio o riassegnazione, inversione dell'onere della prova della gravità e colpevolezza di tale ritardo, forma libera della comunicazione del passaggio o riassegnazione; Facoltà discrezionale della MIREN di ammissione alla gara della presentatasi fuori termine per gravi e comprovate ragioni di caso fortuito o forza maggiore; Irrilevanza ai fini della gara di passaggi o riassegnazioni di Titoli Regionali Abbinati o Speciali successivi alla mezzanotte del giorno di inizio delle Prefinali Nazionali; Passaggio di un Titolo Regionale assoluto in capo a una non ammessa alle Prefinali Nazionali, decorrenza dell'obbligo e dell'onere al primo e al quarto capoverso del n. 4 stesso articolo)

ART. 16, n. 3 (Prefinali Nazionali; Condizioni necessarie di partecipazione e in particolare sottoscrizione della domanda e del presente Regolamento e allegati, equivalenza di diritto della mancata sottoscrizione a ritiro; Necessario attuale possesso di tutti i requisiti di iscrizione)

ART. 16, n. 4 (Prefinali Nazionali; Obblighi e oneri delle vincitrici dei Titoli Assoluti di Miss - Regione; Esclusione a mente dell'Art. 35) in caso di mancato intervento, equivalenza a ritiro della mancata sottoscrizione del presente Regolamento e allegati; Necessità possesso attuale di tutti i requisiti di iscrizione) ART. 16, n. 5 (Prefinali Nazionali; Gara, numeri di gara, attribuzione in base a criteri determinati a discrezione della MIREN; Giuria, poteri discrezionali della MIREN di designazione e sostituzione componenti e Presidente; Svolgimento della gara, presentazione delle concorrenti per gruppi regionali nell'ordine determinato a discrezione insindacabile della Miren; Ordine presentazioni individuali all'interno di ciascun gruppo per numero di gara o a scelta casuale del Presidente; Modalità delle presentazioni e sfilate a discrezione del Presidente; Criteri di valutazione a discrezione dei giurati; Modalità deliberazione della Giuria a discrezione del Presidente, possibilità della Giuria di avvalersi anche di ritratti fotografici e/o videoriprese; Risoluzione delle parità secondo il voto o a determinazione del Presidente; Graduatorie, sottoscrizione delle stesse; Selezione delle ammesse alle Selezioni Finali e alla FINALE in ragione di una per gruppo;)

ART. 16, n. 6 (Prefinali Nazionali; Riserve, subentri, rinvio alla disciplina delle Selezioni Finali e FINALE; chiamata per anzianità nuove Riserve in caso esaurimento graduatoria)

ART. 19 (Commissione di Garanzia, composizione, nomina dei componenti, poteri, deliberazioni in corso di FINALE, insindacabilità e vincolatività delle relative determinazioni anche per le concorrenti)

ART. 25 (Caratteristiche generali delle manifestazioni concorsuali, obblighi derivanti a carico delle concorrenti, riprese delle stesse e relativa diffusione, presa d'atto del tutto e prestazione di consenso incondizionato da parte della concorrente)

ART. 26 (Obblighi generali delle partecipanti al Concorso)

ART. 27 (Obblighi e divieti specifici a carico delle partecipanti alle Selezioni Nazionali, enumerazione, esclusione ai sensi dell'Art. 35) nel caso di inadempimento o inosservanza, decadenza della concorrente da ogni copertura assicurativa ed esonero della MIREN da ogni e qualsiasi responsabilità)

ART. 28 (Cessione della concorrente alla MIREN o, per quanto di competenza, agli Esclusivisti Regionali, con facoltà di subcessione o concessione dei diritti di utilizzo del nome, immagine, voce e firma, nonché dei risultati delle proprie esibizioni o

prestazioni in sede di manifestazioni concorsuali e connesse, senza limiti di tempo o spazio o altro ed anche per riproduzioni o diffusioni successive al Concorso delle relative riprese)

ART. 29 (Obblighi e divieti a carico delle vincitrici di Titoli Nazionali, enumerazione, durata fino al 31 dicembre 2025; Cessione alla MIREN da parte delle titolate nazionali, fino al 31 dicembre 2025, dei diritti di utilizzo del nome, immagine, voce e firma, con facoltà di subcessione o concessione; Cessione altresì, senza limiti di tempo o altro genere, dei diritti di utilizzo delle riprese e dei risultati delle prestazioni delle stesse titolate; Analoghe cessioni delle vincitrici dei Titoli Regionali Assoluti, delle qualificate dalle Prefinali Nazionali e della Riserve subentranti per produzioni televisive, cinematografiche, di spettacolo in genere, campagne o attività pubblicitarie a diffusione nazionale o via canali social e via Internet in genere; Irrilevanza delle rinunce, salvo diversa volontà della MIREN)

ART. 30 (Obblighi e divieti specifici a carico della MISS ITALIA: obbligo di intervento alla FINALI 2025, 2026 e 2027, divieto di qualsiasi spendita e uso pubblico del Titolo senza preventiva autorizzazione scritta della MIREN)

ART. 31 (Corrispettivi cessioni e prestazioni delle concorrenti, delle titolate nazionali, delle titolate regionali assolute, delle qualificate dalle Prefinali Nazionali e dalla Riserve subentranti; Esaustività; Rimborso spese viaggio e soggiorno; Irresponsabilità della MIREN in ordine alle prestazioni in favore di Aziende

sponsor; Permanenza a carico della prestatrice degli adempimenti e oneri contributivi e fiscali per legge dovuti; Regolamento con separati contratti degli impegni della MISS ITALIA)

ART. 32 (Ospitalità delle partecipanti alle Selezioni Nazionali, condizioni, spese di viaggio a carico delle partecipanti)

ART. 34 (Diritti sui Titoli, limiti, obblighi tassativi delle vincitrici nella spendita dei Titoli portati, rinuncia ai Titoli, passaggio dei Titoli delle rinunciatarie o ritirate, incedibilità dei Titoli e nullità di ogni relativa cessione)

ART. 35 (Disciplina del Concorso, obblighi delle concorrenti, esclusione e decadenza, casistica specifica, effetti e conseguenze dei due istituti; Riserve della MIREN in ordine alla relativa irrogazione; Riassegnazione dei Titoli delle escluse e decadute, inopponibilità di eccezioni o pretese)

ART. 36 (Riserva della MIREN di integrazione o modifica del Regolamento, subordinazione al parere vincolante della Commissione di Garanzia in corso di Selezioni Nazionali)

ART. 37 (Prese d'atto conclusive della concorrente e sua accettazione incondizionata di tutti gli obblighi e divieti a suo carico, nonché delle normativa disciplinare)

ART. 39 (Foro competente per le controversie relative alle Selezioni Regionali)

ART. 40 (Foro competente per le controversie in cui sia comunque parte la MIREN)

Luogo e data	
(Firma dell'istante)	(Firma dell'esercente la patria potestà, solo per le minori)